

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1920-A

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(**LETTA**)

DAL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(**ALFANO**)

DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(**ZANONATO**)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  
(**LUPI**)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(**BONINO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(**SACCOMANNI**)

---

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015

---

*Presentato il 23 dicembre 2013*

---

(Relatori per la maggioranza: **GUTGELD**, per la VI Commissione;  
**VIGNALI**, per la X Commissione)

---

**NOTA:** Le Commissioni permanenti VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo) il 5 febbraio 2014, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1920. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

PAGINA BIANCA

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1920-A

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(**LETTA**)

DAL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(**ALFANO**)

DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(**ZANONATO**)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  
(**LUPI**)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(**BONINO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(**SACCOMANNI**)

---

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015

---

*Presentato il 23 dicembre 2013*

---

(Relatori per la maggioranza: **GUTGELD**, per la VI Commissione;  
**VIGNALI**, per la X Commissione)

---

**NOTA:** Le Commissioni permanenti VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo) il 5 febbraio 2014, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1920. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1920 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

il decreto-legge presenta un contenuto estremamente vasto e complesso, in quanto i suoi 14 articoli (per un totale di 131 commi) incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano multiformi misure, che lo scarno preambolo qualifica, al fine di ricondurle ad una *ratio* unitaria, « *quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese* ». Tali misure sono così raggruppabili:

a) interventi in campo energetico, sotto distinti profili (dalla riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche fino alla previsione della facoltà per la Regione Sardegna di bandire una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone), contenuti all'articolo 1;

b) misure a favore delle imprese, contenute all'articolo 2 (nuove imprese, riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese); all'articolo 3 (credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo); all'articolo 5 (internazionalizzazione delle imprese e start-up innovative); all'articolo 6, commi da 1 a 3 e commi da 10 a 14 (digitalizzazione e connettività delle piccole e medie imprese); all'articolo 7 (razionalizzazione dell'istituto del *ruling* di standard internazionale); all'articolo 9 (credito di imposta per l'acquisto di libri); all'articolo 11 (misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l'occupazione) e all'articolo 12 (misure per favorire il credito alla piccola e media impresa);

c) misure per la bonifica dei siti di interesse nazionale, nonché particolari misure per l'area di crisi complessa di Trieste (articolo 4);

d) disposizioni concernenti il settore delle telecomunicazioni e comunicazioni elettroniche (articolo 6, commi da 4 a 9);

e) misure volte a contenere i costi dell'assicurazione per la responsabilità civile (articolo 8);

f) interventi volti a incrementare l'efficienza del sistema giudiziario, con specifico riguardo al tribunale per le imprese (articolo 10);

g) misure volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili per il piano di interventi previsti per la manifestazione EXPO 2015 (articolo 13, commi da 1 a 3) e ulteriori interventi in materia di opere pubbliche, che hanno sia portata generale (per esempio, l'articolo 13, commi 10 e 11, interviene in materia di contratti pubblici di appalto), sia portata più ristretta in quanto settoriale (per esempio,

l'articolo 13, comma 4, riguarda i porti), ovvero locale (l'articolo 13, comma 9 concerne la metropolitana di Napoli);

*h)* interventi atti a valorizzare specifiche aree dell'Obiettivo convergenza (articolo 13, commi da 24 a 28);

a tale vasto ambito materiale, alle complessive finalità perseguite dal provvedimento, nonché alle partizioni del testo nel quale sono inserite, non appaiono tuttavia riconducibili le disposizioni contenute: all'articolo 1, comma 9, che integra la riforma della disciplina del condominio degli edifici di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220; all'articolo 13, commi 12 e 13, riguardanti, rispettivamente, la circolazione su strada dei carrelli e la denominazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas; ai commi da 14 a 23 del medesimo articolo 13, relativi al settore aeroportuale e al trasporto aereo, nonché all'articolo 14, che contiene misure volte a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e a tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, « *tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita* », nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua gli opportuni coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali talvolta interviene mediante modifiche non testuali. Tali modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano:

all'articolo 1, commi da 3 a 6, che reca un complesso di misure volte a ridurre la componente A3 delle bollette elettriche, incidendo sugli incentivi alle fonti rinnovabili ed in assenza di un qualsiasi coordinamento con l'articolato quadro normativo che disciplina la materia;

all'articolo 1, comma 8, che incide in via non testuale sulla novella che il comma 7 del medesimo articolo 1 apporta all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di allegazione dell'attestato di prestazione energetica agli atti di trasferimento e ai contratti di locazione di immobili (APE);

all'articolo 1, comma 9, che interviene sulla riforma della disciplina del condominio degli edifici, senza novellare la legge n. 220 del 2012;

all'articolo 1, comma 15, che determina la quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili di cui all'articolo

2-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2006, senza però novellare la succitata disposizione;

all'articolo 8, comma 7, che integra in via non testuale i contenuti della relazione che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) deve trasmettere annualmente al Parlamento;

sempre sul piano del coordinamento con l'ordinamento vigente, il decreto-legge, all'articolo 13, comma 8 — che amplia il novero dei finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche le cui risorse possono essere revocate — reca una disposizione identica a quella contenuta nel comma 79 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) e di cui andrebbe valutata la soppressione;

*sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi e del coordinamento con la normativa vigente:*

il decreto-legge, all'articolo 1, comma 7, interviene a sostituire con un unico comma (il nuovo comma 3) i commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici, sopprimendone l'obbligo di allegazione dagli atti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito e dai contratti di locazione; contestualmente, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, (cosiddetto « Milleproroghe »), intervenendo sull'attestato di prestazione energetica, dispone la disapplicazione del medesimo comma 3-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 (che il decreto-legge all'esame invece sopprime), prevedendo che, nelle operazioni immobiliari, l'attestato di prestazione energetica possa essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento; tale intreccio tra decreti-legge in corso di conversione, recanti peraltro discipline tra loro incompatibili, determina evidentemente una potenziale sovrapposizione di fonti normative, non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge e suscettibile di generare incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile;

sempre con riguardo al comma 3-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, si osserva peraltro che esso è stato anche oggetto di modifica indiretta da parte dell'articolo 1, comma 139, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) che, novellando l'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 63 del 2013, dispone che l'obbligo di allegazione agli atti e ai contratti decorre dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale che adegua le Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici;

*sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:*

il provvedimento reca numerose norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato rispetto alla loro entrata in vigore: in alcuni casi, (si vedano l'articolo 1, comma 15 e l'articolo 13 comma 21), sono previsti

termini iniziali di efficacia distanziati nel tempo; in altri casi, invece, vengono istituiti crediti d'imposta (si vedano l'articolo 3, che interviene a sostegno dell'attività di ricerca e sviluppo e l'articolo 9 che reca misure allo scopo di favorire la diffusione della lettura) o vengono introdotti interventi di finanziamento a fondo perduto (si veda l'articolo 6 che reca misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese) « *a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea* » o la cui erogazione è comunque subordinata all'avverarsi di ulteriori condizioni sospensive, alle quali è assoggettata anche l'adozione dei decreti attuativi che le disposizioni in oggetto prevedono;

in relazione a tutte le succitate disposizioni, appare dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della « immediata applicabilità » delle misure disposte dal decreto, nonché agli stessi presupposti di necessità e urgenza del provvedimento;

inoltre, il decreto-legge, all'articolo 6, commi 5 e 6, interviene con efficacia retroattiva a differire al 30 giugno 2014 il termine, scaduto il 1° gennaio del 2013, rispettivamente, per la sottoscrizione in forma elettronica degli accordi per l'esercizio in comune di attività da parte di amministrazioni diverse, e per l'entrata in vigore della novella all'articolo 11, comma 13, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in materia di sottoscrizione dei contratti pubblici; il successivo comma 7 interviene a sanare gli accordi e i contratti pubblici stipulati *medio tempore* e non sottoscritti secondo le anzidette modalità;

*sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:*

il decreto-legge, all'articolo 1, comma 15, ultimo periodo, che introduce nel comma 5-*quinquies* dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 28 del 2011 un terzo periodo, demanda ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico la possibilità di aggiornare la misura massima di immissione in consumo di biocarburanti legislativamente prevista dal secondo periodo del citato comma 5-*quinquies*, affidando così ad una fonte atipica del diritto il compito di incidere su disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura;

inoltre, il decreto-legge, all'articolo 1, comma 15, e all'articolo 2, comma 2, lettera *d*), capoverso 8-*bis*), prevede l'adozione di due decreti ministeriali di natura non regolamentare a contenuto normativo; a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come « *un atto statale dalla indefinibile natura giuridica* » e che, più recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio

2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: «*deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di « fuga dal regolamento » (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti « atipici », di natura non regolamentare »;*

sempre in relazione ai rapporti con le fonti subordinate, il decreto-legge, all'articolo 4, comma 11, prevede che «*con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [DPCM], il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia è nominato [...] Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri »;* a tale proposito, poiché la disposizione in oggetto individua non soltanto il soggetto chiamato ad esercitare le funzioni di Commissario ma ne specifica anche i poteri e la durata in carica, andrebbe valutata l'opportunità di rendere la norma auto-applicativa, eliminando dunque la previsione dell'adozione di un successivo DPCM e sopprimendo, conseguentemente, anche l'ultimo periodo del comma 11 nella parte in cui prevede la possibilità che la proroga dell'incarico commissariale sia disposta con DPCM ed integrando così una fattispecie di delegificazione spuria;

*sul piano della corretta formulazione del testo:*

il decreto legge, all'articolo 2, comma 1, all'articolo 4, comma 3 e all'articolo 6, comma 11, con riguardo agli aiuti di Stato, contiene un richiamo normativo che dovrebbe essere corretto laddove opera un rinvio al regolamento CE n. 1998 del 2006 – cosiddetta disciplina *de minimis* – che ha cessato di avere efficacia al 31 dicembre 2013 e che è stato ora sostituito dal nuovo Regolamento n. 1407 del 2013; a ciò si aggiunge la presenza di taluni richiami normativi effettuati in forma generica e contenuti all'articolo 12, comma 1, che, alla lettera d), numero 3), capoverso 4-bis, stabilisce che «*Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge »* e, alla lettera f), capoverso 2-ter, che estende l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-bis, «*in quanto compatibili »;*

sempre sul piano della corretta formulazione del testo, il decreto-legge, all'articolo 7, novella il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che ha disciplinato il «*ruling di standard internazionale »*, senza tuttavia offrirne una definizione. Nel novellare tale disposizione, sembrerebbe pertanto opportuno definire la procedura cui ci si intende riferire;

inoltre, il decreto-legge, all'articolo 4, comma 11, si riferisce alla « Regione Friuli-Venezia Giulia », ancorché con la riforma del Titolo V della Costituzione operata nel 2001, il trattino interposto tra Friuli e Venezia Giulia sia stato eliminato;

infine, il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ed è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:*

tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, sia valutata la soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9; all'articolo 13, commi 12 e 13 e da 14 a 23, nonché all'articolo 14, che appaiono estranee rispetto agli oggetti e alle finalità del decreto-legge, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 7, che interviene in materia di attestato di prestazione energetica (APE), si proceda al coordinamento delle disposizioni in questione con quelle contenute in atti pressoché contestuali al decreto all'esame e recate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) e dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 151 del 2013 (così detto « Milleproroghe ») all'esame del Senato;

all'articolo 1, comma 15, terzo periodo, e all'articolo 2, comma 2, lettera d), capoverso 8-bis, che demandano compiti attuativi a decreti ministeriali dei quali viene specificata la natura non regolamentare — tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2006 e della sentenza 4 maggio 2012, n. 9, dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, richiamate in premessa — siano riformulate le anzidette disposizioni nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;

sia verificata la coerenza con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto della disposizione — contenuta all'articolo 1, comma 15, ultimo periodo — che prevede che una fonte atipica possa modificare il contenuto di disposizioni di rango legislativo;

per quanto detto in premessa, si sopprima la disposizione contenuta all'articolo 13, comma 8, che appare identica a quella contenuta al comma 79 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014);

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 2, comma 1, all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 6, comma 11, che operano un rinvio al Regolamento CE n. 1998 del 2006, che ha cessato di avere efficacia al 31 dicembre 2013, si sostituisca il richiamo in oggetto, con quello, corretto al nuovo Regolamento n. 1407 del 2013;

all'articolo 4, comma 11, si sostituisca il riferimento alla « Regione Friuli-Venezia Giulia », con quello alla « Regione Friuli Venezia Giulia », tenuto conto che, con la riforma del Titolo V della Costituzione operata nel 2001, il trattino interposto tra Friuli e Venezia Giulia è stato eliminato;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative in termini di novella alle medesime, nonché effettuare i necessari coordinamenti con la normativa vigente;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 12, comma 1, lettera *d*), numero 3), capoverso 4-*bis*, e lettera *f*), capoverso 2-*ter*, si dovrebbero specificare i richiami generici ivi contenuti.

Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

ribadendo il rilievo già più volte formulato dal Comitato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche, abbia cura il legislatore di individuare le modalità attraverso cui assicurare la appropriatezza degli strumenti normativi impiegati con particolare riguardo all'esigenza di garantire il rispetto delle norme ordinamentali che definiscono i limiti di contenuto della decretazione d'urgenza, ed in particolare del requisito di immediata applicabilità delle norme recate nei decreti legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 ».

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1920 Governo, recante « DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia « tutela della concorrenza », che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nonché ad ulteriori ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato tra cui, in particolare, le materie « sistema tributario dello Stato », « ordinamento civile », « ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici economici nazionali », « previdenza sociale » e « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali »;

evidenziato che il contenuto di singole disposizioni è riconducibile, altresì, alle materie « ricerca scientifica e tecnologica » e « sostegno all'innovazione per i settori produttivi », « protezione civile », « governo del territorio », « valorizzazione dei beni culturali e ambientali » e « promozione e organizzazione di attività culturali », « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », che rientrano negli ambiti di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

sottolineato che il provvedimento, composto da 14 articoli e 118 commi, presenta un contenuto vasto ed eterogeneo, incidendo su un ampio spettro di settori normativi e recando multiformi misure, che il preambolo qualifica quali « fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese »;

segnalato altresì come alcune disposizioni che non appaiano direttamente riconducibili alle motivazioni di necessità e di urgenza indicate nel preambolo e nella relazione illustrativa, quali: il comma 9 dell'articolo 1, che interviene sulle disposizioni del codice civile relative alla disciplina del condominio degli edifici, già recentemente novellate dalla legge di riforma n. 220 del 2012; il comma 12 dell'articolo 13 che, attraverso una modifica del codice della strada, esclude dall'obbligo di immatricolazione i carrelli (tipologia delle macchine operatrici) qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico; la disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 13, che reca una norma di carattere ordinamentale, novellante la legge istitutiva delle autorità per i servizi di pubblica utilità, al fine di precisare le competenze in materia di sistema idrico già attribuite e in corso di svolgimento da parte dell'Autorità per

l'energia elettrica e il gas; l'articolo 14, che detta una serie di misure volte, nel loro complesso, al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, nonché alla promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

rilevato che il comma 10 dell'articolo 1 riguarda le competenze statali sugli impianti per l'estrazione di energia geotermica e che, in particolare, la norma integra il decreto di riassetto della normativa sull'energia geotermica (decreto legislativo n. 22/2010) per specificare che, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche, spetta allo Stato individuare gli impianti per l'estrazione dell'energia geotermica;

sottolineato che l'articolo 1, comma 7, della legge n. 239 del 2004 — richiamata nel testo — elenca una serie di compiti esercitati dallo Stato in materia di energia e che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 383 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera *i*) del citato articolo 1, comma 7 riguardante l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, nella parte in cui non prevede che l'individuazione di tali infrastrutture e insediamenti strategici da parte dello Stato avvenga d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate;

sottolineata dunque la necessità, all'articolo 1, comma 10, di valutare l'esigenza, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, di prevedere che le funzioni ivi attribuite allo Stato in materia di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, compresi quelli di estrazione dell'energia geotermica, siano esercitate d'intesa con le regioni competenti per territorio;

evidenziata, analogamente, l'esigenza di valutare — con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 dell'articolo 13, che intervengono nella materia « porti e aeroporti civili », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni — la necessità di prevedere l'intesa delle regioni interessate, e non la mera consultazione, per l'individuazione da parte del CIPE degli interventi immediatamente cantierabili per il miglioramento della competitività dei porti italiani, da finanziare con risorse revocate da altri interventi, nonché per il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'individuazione delle risorse revocate;

richiamate le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 24 a 28 che, al fine di migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, prevedono un finanziamento per i progetti presentati da comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti; i criteri per l'utilizzo di dette risorse saranno disciplinati da un'apposita convenzione tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e l'ANCI, da approvare con decreto ministeriale;

ricordato che, secondo l'attuale riparto di competenze, la materia del turismo spetta alla competenza residuale delle regioni

(sentenze della Corte Costituzionale n. 76/2009, n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006); peraltro, proprio con riguardo a questa materia la Corte Costituzionale ha avuto più volte modo di affermare che l'esigenza di un esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, abilita lo Stato a disciplinare siffatto esercizio per legge, anche ove quelle funzioni siano riconducibili a materie di competenza residuale, secondo i principi di sussidiarietà e di adeguatezza, tracciando tuttavia limiti precisi alla cd. « attrazione in sussidiarietà », che può avvenire solo a condizione che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, assistita da ragionevolezza e rispettosa del principio di leale collaborazione con le regioni, che impone un coinvolgimento delle medesime (sentenza n. 76/2009);

con riferimento specifico al settore turistico, la Corte ha riconosciuto che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale (sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006) e, sulla base di questi principi, la Consulta ha ritenuto legittimo l'intervento del legislatore statale volto ad introdurre una disciplina, uniforme su tutto il territorio nazionale, di procedure acceleratorie e di semplificazione nel settore del turismo ma ha allo stesso tempo imposto, in applicazione del principio di leale collaborazione, l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'emanazione della relativa disciplina regolamentare (sentenza n. 76/2009). Allo stesso modo, le disposizioni statali che prevedevano finanziamenti per lo sviluppo del turismo, in quanto fattore produttivo di interesse nazionale, sono state giudicate costituzionalmente illegittime nella parte in cui non prevedevano un coinvolgimento delle regioni nella forma dell'intesa con la Conferenza permanente (sentenze n. 94/2008 e n. 13/2009);

sottolineata pertanto, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'esigenza di garantire un più ampio coinvolgimento delle regioni nella definizione dei criteri per l'assegnazione delle risorse, di cui all'articolo 13, commi da 24 a 28, in materia di turismo,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 1, comma 10, si valuti l'esigenza, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, di prevedere che le funzioni ivi attribuite allo Stato in materia di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, compresi quelli di estrazione dell'energia geotermica, siano esercitate con il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome competenti per territorio;

2) analogamente, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 dell'articolo 13, che intervengono nella materia « porti

e aeroporti civili », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, si valuti l'esigenza di prevedere l'intesa delle regioni interessate, e non la mera consultazione, per l'individuazione da parte del CIPE degli interventi immediatamente cantierabili per il miglioramento della competitività dei porti italiani, da finanziare con risorse revocate da altri interventi, nonché per il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'individuazione delle risorse revocate;

3) all'articolo 13, commi da 24 a 28, in materia di turismo, si valuti la necessità, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale, di assicurare un più ampio coinvolgimento delle regioni nella definizione dei criteri per l'assegnazione delle risorse.

---

## PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto;

premesso che:

a) l'articolo 1, comma 9, lettera b) novella la disciplina delle maggioranze richieste nel condominio degli edifici per l'approvazione delle innovazioni (articolo 1120 del codice civile). In particolare, il provvedimento elimina le opere e gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici dall'elenco delle innovazioni che possono essere decise dalla maggioranza semplice dell'assemblea condominiale (vale a dire un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, *ex* articolo 1136, secondo comma, del codice civile). Conseguentemente, anche per tali innovazioni sarà necessaria la maggioranza qualificata (ovvero, un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell'edificio, *ex* articolo 1136, quinto comma, del codice civile);

1) la modifica proposta risulta in netta controtendenza rispetto a tutta la legislazione, anche quella più recente in materia fiscale, volta a favorire il risparmio energetico. Per quanto concerne la disciplina del condominio, la recente modifica dell'articolo 1120, che ha previsto la maggioranza semplice per le opere e gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici, è il risultato di un dibattito ventennale che ha visto un'ampia convergenza delle forze politiche nella precedente legislatura;

2) si ritiene, pertanto, necessario sopprimere l'articolo 1, comma 9, lettera b) in quanto appare irragionevole ripristinare, nel caso di specie, la regola della maggioranza qualificata che, come l'esperienza ha dimostrato, rende sostanzialmente irrealizzabili interventi per un significativo contenimento del consumo energetico nell'ambito del condominio;

b) l'articolo 8, comma 1, lettera b) inserisce un ulteriore comma 1-*bis* all'articolo 132 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), stabilendo che « quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell'articolo 32, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo »;

1) la previsione solleva serie perplessità. Con essa, infatti, si intende introdurre una prova legale civile (piena prova delle risultanze del dispositivo — cosiddetta scatola nera — in relazione ai fatti cui esse

si riferiscono), il cui superamento è possibile solo attraverso la prova, a carico della parte contro la quale tali risultanze sono prodotte, che dimostri « il mancato funzionamento del dispositivo »; la « prova contraria » appare, in realtà, di impossibile realizzazione, dal momento che la parte interessata dovrebbe provare « il mancato funzionamento » della scatola nera che, se collocata su veicolo della controparte, non è nella sua disponibilità. Né — anche se nel corso del processo dovessero emergere elementi di dubbio sull'attendibilità dei dati dell'apparato — si potrebbe chiedere al giudice di procedere ad una consulenza tecnica d'ufficio, poiché a fonte dell'assenza di prova circa il mancato funzionamento, si perfezionerebbe la prova legale e non vi sarebbe spazio per l'attivazione dei poteri istruttori del giudicante;

2) la previsione appare anche in distonia rispetto alla regola generale di cui all'articolo 2712 del codice civile (che disciplina la valenza probatoria delle riproduzioni meccaniche), secondo cui « le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne conosce la conformità ai fatti o alle cose medesime ». Tale disciplina è stata dalla giurisprudenza ritenuta applicabile alle risultanze — simili a quelle contenute nella « scatola nera » — dei dischi cronotachigrafici collocati sui mezzi di trasporto commerciali. Esse non integrano infatti una prova legale, ma solo una presunzione semplice, che può essere superata da prova contraria (non limitata al « mancato funzionamento dell'apparato ») (Cass., Sez. lav., n. 9006/02; 16098/01);

3) si ritiene, pertanto, necessario riformulare la disposizione in modo che sia rispettata la regola generale di cui all'articolo 2712 del codice civile; al capoverso 1-*bis* occorre quindi sostituire le parole « salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo », con le seguenti: « salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca in modo specifico il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo ». In tal modo, si escluderebbe la natura di « prova legale » delle risultanze della scatola nera e, nel contempo, la presunzione relativa di affidabilità dei dati registrati risulterebbe rafforzata dalla necessità di una contestazione non generica, ma fondata su singoli e specifici elementi;

c) all'articolo 8, comma 1, lettera c), il nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 135 CAP prescrive che l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro, « nonché » dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

1) la disposizione pone delicate questioni di bilanciamento degli interessi, dal momento che introduce una deroga alle vigenti

norme in materia di acquisizione delle prove testimoniali, destinata a valere per una sola parte processuale e per una sola categoria di soggetti danneggiati. Si prevede, segnatamente, una preclusione pre-processuale a carico di una sola parte processuale mentre, la controparte, cioè il danneggiante ovvero l'assicurazione del danneggiante, potranno presentare i testimoni secondo i normali canoni procedurali-civilistici.

Una simile deroga, pertanto, anche per evitare che si produca un effetto discriminatorio in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, oltre che nella condivisibile *ratio* di contenimento del fenomeno delle frodi, deve trovare un più solido fondamento nel principio di ragionevolezza; si ritiene, in sostanza, che il solo intento di ridurre le frodi, di per sé, possa giustificare una anticipazione del termine di identificazione dei testimoni a carico di una sola parte processuale, ma non una anticipazione così estrema come quella prevista dalla disposizione in esame;

2) al fine di garantire il rispetto del principio di ragionevolezza, si ritiene necessario riformulare la disposizione nel senso di prevedere che l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro, « *ovvero* » dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione e, quindi, in un tempo considerevolmente più ampio rispetto a quello attualmente previsto dalla norma;

d) l'articolo 8, comma 1, lettera c) inserisce dopo il comma 3 dell'articolo 135 del decreto legislativo n. 209 del 2005 anche il seguente comma: « *3-quater*: Nei processi attivati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare »;

1) la norma si espone a numerosi rilievi critici a causa della sua sostanziale difficile esigibilità, rispetto alle finalità prefissate. Innanzitutto andrebbe precisato se ci si riferisce solo ai giudizi civili aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile ed il conseguente risarcimento danni ovvero anche ai processi penali (per esempio, per lesioni colpose). Inoltre la formulazione normativa impone al giudice di effettuare una verifica sulla ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati a rendere testimonianza in altri contenziosi, senza precisare però le modalità da seguire né le fonti attraverso cui tale accertamento andrebbe compiuto. In proposito, deve sottolinearsi che non esiste un archivio anagrafico dei testimoni chiamati in giudizio presso gli uffici giudiziari, mentre il riferimento all'archivio integrato informatico previsto dall'articolo 21 del decreto

legge n. 179 del 2012 viene indicato come eventuale attraverso la locuzione « anche », senza alcuna specificazione circa le modalità di accesso da parte del giudice alla predetta banca dati gestita esclusivamente dall'IVASS. La norma, quindi, rende, da un lato, non esclusiva la fonte dalla quale poter ricavare i dati richiesti e, dall'altro, non precisa in base a quali modalità il giudice possa avvalersi dell'archivio citato. Il rischio è, in definitiva, che la previsione normativa non possa essere doverosamente seguita per le finalità previste;

2) deve, peraltro, segnalarsi che in base alla formulazione normativa in parola si impone al giudice una condotta la cui inosservanza potrebbe dar luogo ad un illecito disciplinare conseguente alla violazione di legge, il che espone in modo ingiustificato il magistrato al rischio di un procedimento disciplinare per l'inadempienza ad una norma obiettivamente inesigibile;

3) per corrispondere alle finalità prefissate, appare necessario riformulare la disposizione in modo da onerare la compagnia di assicurazione che, avvalendosi della banca dati dell'IVASS a sua disposizione, potrà segnalare al giudice la circostanza relativa alla ricorrenza delle testimonianze rese dal medesimo soggetto in diverse cause civili, affinché il giudice, esaminata la segnalazione, trasmetta alla Procura della Repubblica un'informativa al riguardo per quanto riterrà di sua competenza;

4) si segnala, inoltre, l'opportunità di verificare la possibilità di consentire l'accesso alla banca dati dell'IVASS non solo alle assicurazioni ma anche alle parti del processo civile, nel rispetto della normativa sulla *privacy*;

e) l'articolo 8, comma 1, lettera d), inserisce il nuovo articolo 147-bis del CAP in tema di risarcimento in forma specifica, con il quale si attribuisce all'impresa di assicurazione la facoltà di risarcire in forma specifica attraverso carrozzerie convenzionate, in tutte le ipotesi di danni a cose ed in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo una garanzia di almeno due anni sulle riparazioni effettuate per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. Nei contratti in cui è prevista tale facoltà deve essere prevista una riduzione del premio. Il danneggiato può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica, per rivolgersi ad una carrozzeria di propria fiducia. In tal caso il risarcimento non può comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione mediante impresa convenzionata. La somma è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato;

1) la disposizione non appare condivisibile poiché, di fatto, attribuisce all'assicuratore il potere di decidere le condizioni di

mercato dell'autoriparazione e la conseguente riduzione dei margini di impresa determinerebbe una riduzione degli *standard* qualitativi e di sicurezza delle riparazioni. Vi è inoltre il rischio che la creazione di un percorso privilegiato verso le imprese fiduciarie dell'assicuratore spinga le imprese indipendenti fuori dal mercato, limitando fortemente la capacità contrattuale in questo settore. In sostanza l'artigiano carrozziere verrebbe trasformato in «terzista», sotto il diretto controllo del sistema assicurativo, con il conseguente impoverimento di tutto il settore della riparazione e la conseguente minore qualità dei lavori di riparazione, con grave pregiudizio per gli assicurati; la disposizione, quindi, deve essere soppressa;

f) all'articolo 8, comma 1, lettera e), appare necessario ripristinare il termine di cinque giorni non festivi, previsti dall'articolo 148 del CAP, a disposizione dell'assicuratore per eseguire l'ispezione diretta, in quanto la nomina del tecnico può avvenire in «tempo reale». L'innalzamento del termine a dieci giorni non appare giustificato e produrrebbe un aumento dei costi sia per il riparatore, che dovrebbe occupare gli spazi della propria officina e custodire il bene, sia per il danneggiato, che non potrebbe usufruire del veicolo per un tempo più lungo, senza che a ciò corrisponda un apprezzabile interesse dell'assicuratore;

Risulta necessario, inoltre, sopprimere la modifica normativa che determina il prolungamento del termine per la proposizione dell'azione di risarcimento del danno a novanta giorni in caso di omessa comunicazione delle «determinazioni conclusive» dell'assicuratore in merito alla richiesta dell'assicuratore. Tale prolungamento desta forti perplessità in quanto dall'omissione di un atto obbligatorio per l'assicuratore si farebbe conseguire una ingiustificata e pregiudizievole dilatazione dei termini processuali, compromettendo il diritto di accesso al processo da parte del danneggiato;

g) l'articolo 8, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 150-ter», al comma 1 attribuisce all'impresa assicuratrice la facoltà di vietare la cessione del diritto al risarcimento del danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con conseguente grave limitazione delle facoltà contrattuali degli assicurati (espressamente riconosciute dal codice civile) e attribuzione di maggiore forza contrattuale all'assicuratore.

La disposizione non risulta sorretta da adeguata giustificazione sotto il profilo dell'efficacia nel contenimento del fenomeno delle frodi assicurative, la cui origine non risiede nell'istituto della cessione del credito in sé considerato. A fronte della prevedibile inefficacia rispetto allo scopo perseguito si determina, invece, sotto il profilo del bilanciamento degli interessi, una compressione sproporzionata e discriminatoria delle facoltà contrattuali di una specifica categoria di creditori.

La disposizione, pertanto, deve essere soppressa;

h) l'articolo 8, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 150-ter», al comma 3 modifica la disciplina concernente il risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità, prevista dall'articolo 32,

comma 3-*quater* del decreto-legge n. 1 del 2012. In particolare, si dispone che tale tipo di danno sia risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti « strumentalmente accertata » l'esistenza della lesione, eliminando il riferimento alla diagnosi di tipo visivo.

Appare necessario sopprimere il predetto comma 3, non ravvisandosi alcun ragionevole motivo per limitare il diritto al risarcimento di danni, escludendo le lesioni riscontrabili con diagnosi di tipo visivo (si pensi, ad esempio, al cosiddetto « colpo di frusta ») che comunque, per quanto normativamente definite di « lieve entità », possono essere in varia misura invalidanti;

i) l'articolo 8, comma 1, lettera f), capoverso « 150-*ter* », comma 11, abroga l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private).

1) Il testo dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2006 recita: « Art. 14. (*Benefici derivanti agli assicurati*). 1. Il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l'ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l'innovazione dei contratti che potranno contemplare l'impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l'assicurato. 2. In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto applicata.

2) Non risultano evidenti e giustificate ragioni per abrogare una disposizione volta a garantire benefici agli assicurati attraverso l'ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l'innovazione dei contratti da parte dell'assicuratore; la disposizione, dunque, deve essere soppressa.

l) l'articolo 8, al comma 6, sostituisce il secondo comma dell'articolo 2947 del Codice civile, che disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, mantenendo il già previsto termine prescrizione di due anni, ma aggiungendo una ipotesi di decadenza « qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore »;

1) la norma desta perplessità sotto vari profili. Si tratta di previsione che rende estremamente difficile l'esercizio del diritto, atteso che nel brevissimo termine indicato dalla norma il danneggiato o i suoi eredi potrebbero essere impossibilitati a esercitarlo anche per cause esulanti dalla forza maggiore, come nell'ipotesi in cui non si sia individuato il responsabile del sinistro (si pensi al caso del veicolo ignoto per non essere stata nell'immediatezza annotata la targa). Occorre inoltre tener presente che nell'ipotesi di responsabilità solidale, prevista dall'articolo 2054 del codice civile, il fatto illecito dà luogo a singoli rapporti tra il danneggiato e i responsabili, sicché, onde

evitare la decadenza, la richiesta dovrebbe essere avanzata nei confronti di ciascuno di essi. Occorre poi tener conto che, in presenza di una ipotesi di decadenza inserita in una norma che disciplina il diverso istituto della prescrizione, non è dato comprendere se il termine decadenziale operi o meno nel caso in cui il fatto integri anche una fattispecie di reato ossia in relazione al comma 3 dell'articolo 2947; appare pertanto necessario sopprimere la disposizione e mantenere il solo termine di prescrizione biennale (dunque già « breve ») previsto dal codice civile;

2) ove si ritenesse di mantenere comunque la disposizione, anche per scongiurare vizi di incostituzionalità, appare evidente che questa dovrebbe essere riformulata prevedendo un termine di decadenza più ampio (di almeno sei mesi) ed escludendo espressamente che il danneggiato decada dal diritto non solo nei casi (invero molto infrequenti) di forza maggiore, ma anche quando egli sia stato impossibilitato, senza colpa, ad esercitare il diritto entro il termine previsto e quando il fatto integri anche una fattispecie di reato;

tanto premesso, esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 1, comma 9, sia soppressa la lettera *b*);

2) all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), capoverso « 1-*bis* », le parole « salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo » siano sostituite con le seguenti: « salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca in modo specifico il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo »;

3) all'articolo 8, lettera *c*), capoverso « 3-*bis* », primo periodo, le parole « nonché dalla richiesta di risarcimento » siano sostituite dalle seguenti: « ovvero dalla richiesta di risarcimento »;

4) all'articolo 8, comma 1, lettera *c*), il capoverso « 3-*quarter* » sia sostituito con il seguente:

« 3-*quater*. Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, su documentata segnalazione dell'IVASS o delle parti, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare »;

5) all'articolo 8, comma 1, sia soppressa la lettera *d*);

6) all'articolo 8, comma 1, lettera *e*), al n. 1) siano soppresse le seguenti parole: « al primo periodo la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “dieci” e »; e al n. 2) siano soppresse le seguenti parole: « o in sua mancanza allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura »;

7) all'articolo 8, comma 1, lettera *f*), capoverso « Art. 150-ter », sia soppresso il comma 1;

8) all'articolo 8, comma 1, lettera *f*), capoverso « Art. 150-ter », sia soppresso il comma 3;

9) all'articolo 8, comma 1, lettera *f*), capoverso « Art. 150-ter », sia soppresso il comma 11;

10) all'articolo 8, sia soppresso il comma 6.

---

## PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge n. 1920 di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano « *Destinazione Italia* », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;

espresso apprezzamento per le misure finalizzate ad attrarre nuovi investimenti esteri ed a promuovere il *made in Italy*, che sorgono dalla consapevolezza di una forte correlazione tra attrazione di investimenti esteri e ripresa di competitività del sistema-Italia;

valutate in termini positivi le norme a sostegno dell'internazionalizzazione delle nostre imprese introdotte dall'articolo 5, che opera il rifinanziamento nel 2014 delle attività di promozione dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane-ICE;

rilevata parimenti la positività delle altre misure intese a favorire l'apertura del nostro sistema alle esportazioni, quali quelle riguardanti l'ampliamento dei consorzi per l'internazionalizzazione delle imprese agricole, facilitazioni nell'ottenimento di certificati e documenti anche in lingua inglese, e misure volte a favorire il funzionamento delle Camere italo-estere ed estere in Italia;

sottolineata l'opportunità, sempre in tale ottica, delle disposizioni volte ad individuare forme di agevolazione per la concessione di visti di ingresso in Italia connessi a *start-up*, prevedendo alcune facilitazioni per categorie di richiedenti il visto particolarmente significative per la promozione del sistema Italia;

segnalata l'esigenza di riequilibrare la perdita di competitività che deriva alle società ed ai professionisti italiani operanti all'estero dal combinato disposto delle norme vigenti delle norme in materia di IVA introdotte con la legge di stabilità 2013 e di quelle in materia previdenziale;

rilevata in termini critici l'assenza di disposizioni di raccordo e di coordinamento tra le misure introdotte nel provvedimento e quelle riguardanti le attività della rete degli istituti italiani all'estero, che pure costituiscono un fattore centrale di proiezione internazionale del nostro sistema-Paese;

auspicato che gli Istituti italiani di cultura, in quanto proiezione strategica del sistema Italia e in considerazione della loro capacità di produrre bilanci di spesa in attivo, siano esclusi dagli interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con legge

n. 135 del 2012, riguardante misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, e dal relativo programma di attuazione per il comparto esteri e della rete diplomatico-consolare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

\_\_\_\_\_

## PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1920 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2013, recante « Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

la riduzione delle tariffe elettriche derivante dalla modifica dei criteri di tariffazione di cui all'articolo 1, commi da 7 a 9, non avrà un impatto complessivamente negativo sul gettito IVA, anche in considerazione degli effetti macroeconomici attesi dalla citata riduzione;

l'utilizzo delle risorse della Cassa conguaglio, ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, commi da 11 a 14, concernente la centrale elettrica a carbone sul territorio del Sulcis Iglesiente, non comporterà effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, dal momento che la Cassa conguaglio liquiderà il contributo solo a valle dell'acquisizione di quanto prelevato dalla tariffa elettrica con modalità che saranno definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

poiché la esplicita abrogazione del comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2005 produrrà l'effetto di determinare la dismissione della miniera di carbone sita nel territorio del Sulcis Iglesiente e la conseguente cessazione della relativa gestione temporanea, deve ritenersi conseguentemente abrogato anche il successivo comma 14-*bis* del medesimo articolo 11, che reca un'autorizzazione di spesa di 15 milioni di euro per la gestione temporanea della citata miniera;

la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 13, che autorizza la regione Sardegna a bandire, entro il 30 giugno 2016, una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone, non è esplicitamente indicata, in quanto ad essa potrà provvedersi solo sulla base di parametri tecnici definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, fermo restando che, comunque, alla copertura dei medesimi oneri si provvederà a carico del sistema elettrico italiano;

la clausola di neutralità finanziaria prevista al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 185 del 2000, come novellato dall'articolo 2, comma 1 lettera *b*), del provvedimento in esame, appare ultronea, dal momento che, ai sensi del successivo articolo 4-*bis* del citato decreto legislativo, alla concessione delle agevolazioni previste dalle suddette norme si provvederà nell'ambito delle disponibilità del fondo rotativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa;

il fondo rotativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, al 16 gennaio 2014, reca disponibilità destinate alla concessione di mutui a tasso agevolato sul conto corrente n. 22048, pari a circa 98 milioni di euro, e disponibilità destinate alla concessione di mutui a fondo perduto sul conto corrente n. 22043, pari a circa 107 milioni di euro;

le risorse da individuare nell'ambito della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, ai sensi dell'articolo 3, ai fini della concessione di un credito di imposta per attività di ricerca e di sviluppo, nella misura complessiva di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, costituiscono un limite massimo di spesa;

il rispetto del citato limite di spesa sarà assicurato dal decreto interministeriale di attuazione, di cui al comma 12 del medesimo articolo 3, che disciplinerà le modalità attuative del credito di imposta in esame, fermo restando che, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, per la fruizione del beneficio l'impresa dovrà presentare un'istanza telematica che sarà vagliata dal soggetto gestore *ex ante*;

nell'ambito del predetto limite di spesa saranno ricomprese anche le spese per la certificazione contabile necessaria per accedere al beneficio, per un ammontare non superiore a 5 mila euro per ciascun beneficiario;

le procedure contabili di versamento all'entrata e di successiva riassegnazione alla spesa delle risorse individuate nell'ambito del programma operativo nazionale per il rifinanziamento del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3, comma 13, saranno realizzate con una tempistica tale da assicurare la piena compensazione degli effetti della disposizione con riferimento anche al saldo di cassa;

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, in materia di siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, disciplinando le procedure per l'individuazione e la programmazione degli interventi da realizzare di intesa con i soggetti privati, presentano carattere ordinamentale, fermo restando che la partecipazione finanziaria dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a tali attività potrà avere luogo solo nei limiti degli stanziamenti di bilancio effettivamente disponibili a legislazione vigente e già destinati a tali finalità;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 4, comma 7, con il quale saranno adottate le disposizioni per la concessione del credito di imposta in favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma in materia ambientale, garantirà il rispetto del limite di spesa previsto dal comma 14;

il rispetto del limite di spesa previsto per gli anni 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 14, concernente il credito d'imposta a favore delle imprese sottoscrittrici di accordi di programma, è garantito dal fatto che le somme occorrenti per la copertura dell'onere sono versate sulla contabilità speciale n. 1778 gestita dall'Agenzia delle entrate e

saranno utilizzate per la compensazione delle minori entrate, secondo la tempistica necessaria, anche nel caso in cui l'utilizzo del credito di imposta avvenga successivamente al 31 dicembre 2015;

gli eventuali reclutamenti di personale previsti dall'articolo 5 per il miglioramento degli standard operativi degli uffici doganali avverrà nei limiti delle facoltà assunzionali previsti a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 5, comma 9, appare idonea ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, dal momento che non sono previste nuove attività a carico delle amministrazioni interessate, ma semplificazioni procedurali e modifiche dei requisiti per il conseguimento dei visti in favore di studenti, ricercatori e lavoratori altamente qualificati;

le disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 1 a 3, recanti finanziamenti per la digitalizzazione e l'ammodernamento tecnologico, presentano carattere programmatico e la loro attivazione è subordinata alle procedure necessarie per l'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali comunitari;

la destinazione delle somme non impiegate per l'erogazione dei contributi per la televisione digitale terrestre e per l'accesso alla banda larga alle nuove finalità previste dall'articolo 6, commi 8 e 9, ossia al riconoscimento di misure compensative per il rilascio di frequenze televisive digitali che diano luogo ad accertate situazioni interferenziali, non determinerà disallineamenti rispetto agli effetti già scontati a legislazione vigente sui saldi di finanza pubblica;

i meccanismi autorizzativi per la concessione del credito di imposta per la connettività digitale per le piccole e medie imprese saranno disciplinati dal decreto attuativo di cui all'articolo 6, comma 11, nei limiti di spesa previsti e le amministrazioni competenti potranno svolgere i compiti ad esse assegnati con le risorse già disponibili a legislazione vigente;

il rispetto dei predetti limiti di spesa, in particolare, sarà assicurato dal versamento delle occorrenti risorse sulla contabilità speciale n. 1778, gestita dall'Agenzia delle entrate, che sarà disposto con una tempistica tale da consentire la piena compensazione delle minore entrate, anche nel caso in cui l'utilizzo del credito di imposta avvenisse successivamente al 31 dicembre 2016;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui compete, ai sensi dell'articolo 8, l'adozione di misure di implementazione del sistema di registrazione e raccolta dei dati provenienti dai meccanismi elettronici di registrazione delle attività dei veicoli, potrà provvedere alle suddette attività nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che il trattamento dei dati da parte del CED del predetto Ministero è già operativo;

i meccanismi autorizzativi disciplinati dal decreto attuativo di cui all'articolo 9, comma 4, recante un credito di imposta per favorire la diffusione della lettura, garantiranno il rispetto del limite di spesa previsto dal successivo comma 5 del medesimo articolo 9 e le amministrazioni competenti potranno svolgere i compiti previsti con le risorse già disponibili a legislazione vigente;

il rispetto dei predetti limiti di spesa, in particolare, sarà assicurato dal versamento delle occorrenti risorse sulla contabilità speciale n. 1778, gestita dall'Agenzia delle entrate, che sarà disposto con una tempistica tale da consentire la piena compensazione delle minore entrate, anche nel caso in cui l'utilizzo del credito di imposta avvenisse successivamente al 31 dicembre 2016;

le stime previste dalla relazione tecnica relative alle disposizioni di cui all'articolo 11, in materia di credito agevolato e di partecipazione al capitale delle società cooperative, sono state effettuate ritenendo che gli eventuali effetti che ne derivano in termini di maggiore ricorso al credito e di partecipazione al capitale possano configurarsi come rinuncia a maggior gettito;

la stima degli oneri derivanti dall'articolo 12, commi 4 e 7, che introduce l'opzionalità del regime sostitutivo sui finanziamenti a medio e lungo termine ed estende l'applicabilità dell'imposta sostitutiva anche alle modificazioni o all'estinzione dei finanziamenti strutturati come prestiti obbligazionari, è stata effettuata utilizzando l'aliquota dello 0,25 per cento, dal momento che la possibilità di opzione è riconosciuta per i soli finanziamenti non assistiti da garanzia reale, mentre quella del 2 per cento si applica ai soli mutui ipotecari aventi durata superiore ai 18 mesi erogati per l'acquisto di immobili diversi dalla prima casa;

il cambiamento di destinazione delle risorse derivanti dalle revoche delle assegnazioni già disposte con delibera del CIPE e relative ad interventi non avviati, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche, previsto dall'articolo 13, commi da 1 a 4, non determinerà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto a valere sulle originarie destinazioni non sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti e l'utilizzo delle relative risorse non determinerà disallineamenti rispetto agli effetti già scontati a legislazione vigente sui saldi di finanza pubblica;

la proroga al 31 dicembre 2010 della revocabilità dei finanziamenti assegnati dal CIPE destinati alle infrastrutture strategiche, di cui all'articolo 13, comma 8, avrà ad oggetto spese già scontate nei tendenziali a legislazione vigente;

l'accesso a nuovo debito da parte del comune di Napoli per il finanziamento della metropolitana previsto dall'articolo 13, comma 9, non dovrebbe compromettere la procedura di riequilibrio finanziario adottata dal suddetto comune, atteso che il suddetto nuovo debito sarà sottoscritto tenendo comunque conto degli interventi di risanamento sottesi alla procedura di riequilibrio stesso;

l'esclusione dell'immatricolazione dei carrelli per brevi spostamenti, di cui all'articolo 13, comma 12, non determinerà minori entrate per le province in quanto tali carrelli, essendo beni comuni, non sono stati oggetto fino ad ora di trascrizione e pertanto non hanno generato entrate per imposte provinciali di trascrizione;

l'ENAC potrà svolgere i nuovi compiti di verifica dell'effettivo rispetto delle procedure concorrenziali da parte dei gestori aeroportuali, ai sensi dell'articolo 13, commi 14 e 15, a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente;

la quantificazione delle entrate derivanti dalle addizionali comunali sui diritti di imbarco di cui all'articolo 13, commi da 16 a 18, è stata effettuata tenendo conto che nei transiti esentati rientrano i passeggeri in partenza dagli scali nazionali e transitanti in altro scalo domestico, indipendentemente dalla destinazione del volo, al fine di evitare la doppia imposizione su ciascun passeggero, sia come passeggero originante che come passeggero in transito;

l'utilizzo, previsto dall'articolo 13, comma 18, delle risorse relative ai trasferimenti correnti da parte dello Stato all'ENAC, iscritte nel capitolo 1921 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non pregiudicherà lo svolgimento delle funzioni cui l'ente è preposto, comprese le nuove funzioni attribuite dal presente provvedimento, posto che tali risorse, riferendosi all'abbattimento dei canoni di concessione per gli aeroporti che non hanno ancora sottoscritto contratti di programma, si sono rese disponibili in seguito alla conclusione dei suddetti contratti da parte degli aeroporti di maggior traffico quali Roma, Milano e Venezia;

la quantificazione degli oneri derivanti dalla decontribuzione delle indennità di volo di cui all'articolo 13, commi 19 e 20, non tiene conto, in via prudenziale, degli effetti fiscali indotti relativi all'aumento della base imponibile IRES, considerato che la quota ampiamente più rilevante della minore contribuzione è a carico di imprese del settore, che risultano incapienti ai fini dell'IRES;

la quantificazione degli oneri derivanti dal suddetto articolo 13, commi 19 e 20, rileva nella misura di 28 milioni di euro per il 2014, ai soli fini del saldo netto da finanziare, mentre, tenendo conto degli oneri per contribuzione figurativa, esso si riduce a 14 milioni di euro relativamente ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto;

l'utilizzo, previsto dall'articolo 13, comma 20, delle risorse rimosse dall'ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, in quanto, per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 41, della legge n. 183 del 2011, che ha ridotto il novero delle esenzioni concernenti le tariffe di navigazione aerea rimosse dall'ENAV, tale ente si trova a riscuotere risorse eccedenti rispetto a quelle spettanti per il servizio reso, per un ammontare almeno pari a 28 milioni di euro;

i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato che l'ENAV dovrà effettuare nella misura di 28 milioni di euro per l'anno 2014, ai sensi del predetto articolo 13, comma 20, determineranno effetti di pari ammontare su tutti i saldi di finanza pubblica, con conseguente miglioramento, al netto degli oneri derivanti dalla citata decontribuzione, dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto di 14 milioni di euro;

l'importo di 500 milioni di euro, destinato al finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 13, comma 24, in materia di valorizzazione di specifiche aree territoriali, in vista dell'EXPO 2015, rappresenta un limite massimo di spesa, e gli importi effettivi e le annualità di riferimento saranno determinati, ai sensi del successivo comma 27, nell'ambito della riprogrammazione del piano di azione e coesione e dei programmi operativi 2007 e 2013;

la destinazione dei maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie a misure finalizzate alla vigilanza, al contrasto al lavoro sommerso e irregolare e alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), avverrà in maniera tale da garantire l'allineamento temporale tra le procedure di versamento all'entrata delle suddette risorse e la loro riassegnazione alle spese;

gli ulteriori adempimenti assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali connessi all'approvazione della programmazione delle verifiche ispettive degli enti pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, previste dall'articolo 14, comma 1, lettera d), saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), definirà le forme di implementazione e razionalizzazione nell'utilizzo da parte del personale ispettivo del mezzo proprio, tenendo conto anche degli oneri assicurativi, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria;

l'utilizzo del fondo sociale per l'occupazione e la formazione, previsto ai sensi dell'articolo 14, comma 2, nella misura di 5 milioni di euro per il 2014, 7 milioni di euro per il 2015 e 10,2 milioni di euro dall'anno 2016, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul medesimo fondo;

rilevata la necessità di:

modificare il riferimento alle risorse di cui al comma 13, anziché comma 14, previsto dall'articolo 3;

aggiornare all'articolo 4, comma 14, il triennio di riferimento dei fondi speciali in considerazione dell'approvazione della legge di stabilità per l'anno 2014;

esplicitare che gli oneri derivanti dalle minori entrate concernenti l'introduzione dell'opzionalità per il regime sostitutivo sui finanziamenti a medio e lungo termine si riferiscono al solo comma 4 dell'articolo 12 e non all'intero articolo 12;

specificare il carattere annuo degli oneri di cui all'articolo 12, comma 7, e 14, comma 2;

modificare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 18, specificando che le minori entrate derivanti dai commi 16 e 17 del medesimo articolo, recanti disposizioni in materia di addizionali comunali sui diritti di imbarco, decorreranno dal 2014;

integrare l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 13, comma 23, indicando espressamente la quantificazione dell'onere, pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, derivante dalla proroga al 31 dicembre 2018 del fondo speciale del personale del trasporto aereo e del relativo finanziamento a valere sull'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui al comma 21 del medesimo articolo,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

*all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, sopprimere il comma 2;*

*all'articolo 3, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: comma 14 con le seguenti: comma 13;*

*all'articolo 4, comma 14, primo periodo, sostituire le parole da: mediante corrispondente riduzione fino a: Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013 con le seguenti: mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014;*

*all'articolo 12, comma 7, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dal comma 4;*

*all'articolo 12, comma 7, dopo le parole: milioni di euro aggiungere le seguenti: annui;*

*all'articolo 13, comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 9 milioni di euro annui con le seguenti: 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2014;*

*all'articolo 13, comma 23, primo periodo, dopo le parole: del comma 21, aggiungere le seguenti: pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;*

*all'articolo 14, comma 2, dopo le parole: 10,2 milioni aggiungere le seguenti: annui;*

e con la seguente osservazione:

*si valuti l'opportunità, all'articolo 1, comma 11, di abrogare il comma 14-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni.*

---

## PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge n. 145 del 2013 recante « Interventi urgenti di avvio del Piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 », atto Camera n. 1920 Governo;

sottolineato con rammarico che, ancora una volta, nonostante i continui richiami alla necessità di una rigorosa osservanza del principio di specificità e omogeneità del contenuto dei decreti-legge, il provvedimento d'urgenza in esame, che pure contiene rilevanti norme in materie di competenza dell'VIII Commissione, appare caratterizzato da una congerie di norme plurisettoriali che, oltre a renderlo poco comprensibile per l'opinione pubblica e a riflettersi negativamente sulla sua stessa conoscibilità, comporta una sostanziale marginalizzazione del ruolo e delle competenze di quelle Commissioni che di tale provvedimento risultano assegnatarie solo in sede consultiva;

ritenuto che il decreto-legge in esame, nelle parti di stretto interesse della VIII Commissione vada modificato in modo significativo con l'approvazione di specifiche proposte emendative dirette a:

modificare l'articolo 1 in modo da assicurare che l'introduzione di un nuovo sistema incentivante offerto ai produttori di energia elettrica rinnovabile, sia eolica che fotovoltaica, non vada a discapito degli investimenti e della manutenzione degli impianti in esercizio;

superare le norme dell'articolo 4 che prevedono la gestione da parte di società *in house* dei progetti integrati per la bonifica e il riutilizzo produttivo dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico, introducendo disposizioni che stabiliscano di doversi procedere alla individuazione dei relativi soggetti mediante procedure ad evidenza pubblica;

estendere la disciplina recata dall'articolo 4 all'intero territorio dei comuni nei quali sono ricompresi i siti inquinati presi in considerazione dal provvedimento;

subordinare la revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dall'articolo 4 alla certificazione dell'avvenuta bonifica dei siti inquinati ex articolo 248 del Codice ambientale, al fine di garantire l'effettivo rispetto del fondamentale principio « chi inquina paga »;

estendere la disciplina agevolativa per il riutilizzo produttivo di siti inquinati prevista dall'articolo 4, anche agli ex siti inquinati di interesse nazionale « regionalizzati » con provvedimento ministeriale del gennaio 2013;

procedere almeno alle più urgenti misure di revisione del codice degli appalti e del relativo regolamento di attuazione, al fine di ridurre il contenzioso e i tempi di realizzazione delle opere pubbliche;

consentire l'accesso ai progetti finanziati ai sensi dell'articolo 13, commi da 24 a 28, anche ai piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e alle associazioni di comuni;

prevedere che la definizione dei criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'articolo 23, commi da 24 a 28, sia demandata anziché alla stipula di una convenzione fra il Ministero per gli affari regionali e l'Anci, allo svolgimento di procedure di selezione ad evidenza pubblica regolate con apposito decreto del Ministro per gli affari regionali;

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) sia sostituito il comma 2 dell'articolo 1, in modo da prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono applicati all'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza attiva nominale fino a 200 kw, dagli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e dagli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride;

2) sia modificato l'articolo 1, comma 3, in modo da prevedere che fra gli interventi ricompresi nella lettera a) del medesimo comma non siano ricompresi quelli relativi a rifacimenti e a potenziamenti degli impianti, così come individuati nell'allegato 2 del decreto 6 luglio 2012, previa verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico dei rifacimenti e dei potenziamenti di cui al citato decreto;

3) sia modificato l'articolo 1, comma 12, prevedendosi che la facoltà attribuita alla regione Sardegna di bandire una gara per realizzare nel Sulcis una centrale termoelettrica a carbone sia subordinata alla certificata capacità dell'impianto di garantire la totale cattura e il totale stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta;

4) sia modificato l'articolo 4, comma 1, capoverso « articolo 252-bis », alinea 1, inserendo nel testo disposizioni integrative che consentano di estendere l'applicazione della disciplina agevolativa per il riutilizzo produttivo di siti inquinati all'intero territorio dei comuni nei quali detti siti inquinati sono ricompresi;

5) sia modificato l'articolo 4, comma 1, capoverso « articolo 252-bis », alinea 1, prevedendosi che la disciplina agevolativa per il riutilizzo produttivo di siti inquinati sia applicabile anche ai siti inquinati non più compresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale in forza di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 gennaio 2013;

6) sia modificato il testo dell'articolo 4, comma 1, capoverso « articolo 252-bis », alinea 6, prevedendosi che la revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma prevista dall'articolo 4, sia subordinata al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248 del Codice ambientale;

7) sia modificato il testo dell'articolo 4, comma 1, capoverso « articolo 252-bis », alinea 10, nel senso di sopprimere le norme che prevedono la preposizione di società *in house* all'attuazione dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico dei siti inquinati, stabilendosi contestualmente che i soggetti ai quali affidare l'attuazione degli indicati interventi siano di regola individuati dall'autorità amministrativa competente con procedure ad evidenza pubblica;

8) sia modificato il testo dell'articolo 13, in modo da prevedere che le imprese sottoposte a concordato fallimentare possano partecipare a procedure di affidamento di appalti pubblici solo previa autorizzazione dal tribunale fallimentare competente;

9) sia modificato l'articolo 13, comma 24, prevedendo, da un lato, che ai progetti finanziati ai sensi dei commi da 24 a 28 del medesimo articolo 13, possano accedere anche i piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e le associazioni di comuni e, dall'altro, che la definizione dei criteri per l'assegnazione dei finanziamenti in questione, sia demandata anziché alla stipula di una convenzione fra il Ministero per gli affari regionali e l'Anci, allo svolgimento di procedure di selezione ad evidenza pubblica regolate con apposito decreto del Ministro per gli affari regionali, con attribuzione comunque di criteri premiali ai progetti con le più rilevanti ricadute in termini di occupazione e di rafforzamento delle politiche ambientali.

---

## PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante: « Interventi urgenti di avvio del Piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 » (atto Camera n. 1920 Governo),

rilevato preliminarmente che ancora una volta la Commissione è chiamata ad esprimersi su un testo che contiene numerose disposizioni riguardanti materie assai differenziate e che sarebbe invece auspicabile che fossero adottati provvedimenti di contenuto omogeneo, almeno per quanto attiene al settore di intervento, con la conseguenza, tra l'altro, che tali provvedimenti sarebbero esaminati in sede referente dalle Commissioni parlamentari competenti sul settore in questione;

premesso che:

l'articolo 6, comma 1, prevede l'erogazione alle piccole e medie imprese di finanziamenti a fondo perduto, tramite *voucher* di importo non superiore a 10.000 euro da destinare ad acquisto di software e hardware o a servizi che consentano il miglioramento aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce e la connettività a banda larga e ultralarga. A tale riguardo appare opportuno che il finanziamento sia destinato esclusivamente alla promozione della banda ultralarga e allo sviluppo dell'*e-commerce*, evitando il riferimento alle altre finalità indicate, che appaiono eccessivamente generiche;

i commi 2 e 3 del medesimo articolo 6 dispongono che la ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al comma 1 sia effettuata dal CIPE in proporzione al numero di imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole regioni e affidano ad un successivo decreto le modalità di erogazione dei contributi. Al riguardo appare opportuno prevedere una procedura di assegnazione dei finanziamenti alle imprese con la quale si valuti la rispondenza delle domande alle finalità indicate al comma 1;

i commi 8 e 9 del medesimo articolo 6 prevedono il rilascio di frequenze per il servizio digitale terrestre assegnate a operatori di rete televisivi italiani che tuttavia sono riconosciute, a livello internazionale, nella titolarità di Paesi confinanti e che diano luogo ad interferenze, stabilendo altresì l'erogazione di misure economiche compensative per gli operatori che effettuino il rilascio volontario di tali frequenze. Al riguardo si evidenzia l'opportunità di privilegiare gli interventi che assicurino la continuità dell'attività di impresa degli

operatori in questione, e, più in generale, l'esigenza di una revisione della pianificazione delle frequenze;

i commi da 10 a 14 del citato articolo 6 prevedono una detrazione d'imposta del 65 per cento, fino a un valore massimo di 20.000 euro, per le spese sostenute dalle piccole e medie imprese, ovvero da consorzi o da reti di piccole e medie imprese, per interventi volti a implementare la velocità di connettività alla rete Internet, nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro. Pur giudicando l'intervento del tutto condivisibile, il limite di spesa previsto dalle citate disposizioni appare assai esiguo per garantire la piena efficacia di tali interventi. Andrebbe quindi valutata l'opportunità di prevedere un limite di spesa più ampio e conseguentemente aumentare il valore massimo fissato per il credito d'imposta di cui le singole imprese possono beneficiare;

l'articolo 9 reca misure per promuovere la diffusione della cultura, prevedendo un credito d'imposta per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN, ad eccezione degli acquisti di libri in formato digitale, o comunque già deducibili. A tale riguardo appare opportuno eliminare la previsione che esclude espressamente dall'agevolazione i libri in formato digitale, in linea con l'obiettivo di una progressiva digitalizzazione del Paese e di uno sviluppo delle tecnologie dell'informazione;

con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 13, pur condividendo la finalità di recuperare risorse da opere infrastrutturali in grave ritardo di realizzazione, occorre valutare i singoli investimenti che sarebbero definanziati, anche al fine di evitare che siano penalizzate Autorità portuali per le quali il ritardo nell'attuazione dell'opera dipende da cause non imputabili alla loro responsabilità;

i commi 14 e 15 dell'articolo 13 prevedono l'obbligo di espletamento di procedure concorrenziali per la scelta da parte dei gestori aeroportuali dei vettori aerei ai quali erogare contributi, sussidi o altre forme di emolumento per lo sviluppo delle rotte e la successiva verifica dell'ENAC del rispetto di tali procedure secondo modalità da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo, a carico dei gestori, l'obbligo di comunicazione all'ENAC dell'esito di tali procedure. A tal fine appare opportuno che sia riconosciuto il ruolo dell'Autorità di regolazione dei trasporti per quanto attiene all'emanazione delle linee guida, anche in ragione delle competenze ad essa attribuite dalla legge in materia di accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture aeroportuali, e, di conseguenza, che anche nei confronti dell'Autorità, oltre che dell'ENAC, sia previsto l'obbligo di comunicazione a carico dei gestori circa l'esito delle procedure citate;

con riferimento alle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 5, concernenti l'estensione dell'operatività di 24 ore su 24 degli uffici doganali frontalieri, in considerazione del rilievo che essa assume per un rapido svolgimento dei controlli sulle merci, si evidenzia l'oppor-

tunità di escludere che tale estensione sia condizionata all'incremento del personale in servizio presso l'ufficio rispetto a quello in servizio nell'anno precedente, adottando invece le opportune misure per garantire che sia in ogni caso assicurata,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) *all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole da: « il miglioramento dell'efficienza aziendale, » fino alla fine del comma con le seguenti: « lo sviluppo di soluzioni e-commerce e la connettività a banda larga e ultralarga »;*

2) *all'articolo 6, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: « I contributi sono assegnati sulla base di graduatorie delle domande definite secondo la rispondenza delle domande stesse alle finalità di cui al comma 1 »;*

3) *all'articolo 9, comma 3, sopprimere le seguenti parole: « di libri in formato digitale, o comunque »;*

4) *all'articolo 13, comma 4, sostituire le parole: « entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » con le seguenti: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;*

5) *all'articolo 13, comma 14, dopo le parole: « dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » inserire le seguenti: « , d'intesa con l'Autorità di regolazione dei trasporti, »; conseguentemente, al medesimo articolo 13, comma 15, dopo la parola: « comunicano » inserire le seguenti: « all'Autorità di regolazione dei trasporti e »;*

*e con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5, relative all'estensione dell'operatività di 24 ore su 24 degli uffici doganali frontalieri anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità sulle merci che circolano in regimi diversi dal transito, si evidenzia l'opportunità di escludere che tale estensione sia condizionata all'incremento del personale in servizio presso l'ufficio rispetto a quello in servizio nell'anno precedente, adottando invece le opportune misure per garantire che sia in ogni caso assicurata;

b) con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 6, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre previsioni in base alle quali siano privilegiati gli interventi che assicurino la continuità dell'attività di impresa degli operatori che effettuino il rilascio delle frequenze di cui al comma 8 e, più in generale, che rispondano all'esigenza di un aggiornamento del piano di assegnazione delle frequenze;

c) con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 dell'articolo 6, concernenti il riconoscimento di un credito d'imposta

per le piccole e medie imprese e i loro consorzi, per interventi che consentano l'attivazione dei servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps, valutino le Commissioni di merito l'opportunità, anche in considerazione della rilevanza che l'intervento può assumere per lo sviluppo dell'attività delle imprese in questione, di prevedere un limite di spesa complessivo più alto di quello stabilito dal comma 10, pari a 50 milioni di euro, e conseguentemente di elevare anche l'entità massima del credito d'imposta di cui ciascuna impresa può usufruire, fissato dal medesimo comma 11, a 20 mila euro;

*d)* con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 13, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre previsioni finalizzate a garantire un effettivo monitoraggio della realizzazione degli interventi per EXPO 2015, di cui ai commi citati, al fine di assicurare un utilizzo efficace delle risorse stanziare e valutare la congruità delle medesime;

*e)* con riferimento al comma 4 dell'articolo 13, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che lo schema di decreto con il quale si individuano le disponibilità derivanti dalle revoche di fondi statali trasferiti o assegnati ad Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali sia trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini dell'acquisizione del parere;

*f)* con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 13, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di definire altresì una disciplina che non comporti eccessivi aggravii procedurali nei confronti dell'attività dei gestori aeroportuali.

---

## PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 2013 (atto Camera n. 1920);

preso atto che il decreto-legge comprende una serie di misure che si pongono complessivamente l'obiettivo di incentivare lo sviluppo economico del Paese;

rilevato, in particolare, che un primo gruppo di misure è volto a ridurre il costo dei servizi, che pesano particolarmente sulle famiglie e sulle imprese italiane, mentre un secondo gruppo di disposizioni prevede incentivi diretti o crediti d'imposta in favore di alcuni fattori di sviluppo, mirando altresì ad obiettivi di facilitazione e semplificazione, soprattutto in un'ottica di internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale italiano;

verificate le disposizioni di più diretto interesse della XI Commissione, sulle quali appare utile svolgere un adeguato approfondimento, riguardando, in particolare, il contrasto al lavoro sommerso e irregolare, nonché la promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

segnalate le disposizioni recate dall'articolo 2, che, innovando le previsioni del decreto legislativo n. 185 del 2000 in materia di incentivi all'autoimprenditorialità, prevedono la sostanziale sostituzione delle misure di aiuto attualmente in esso previste con una nuova agevolazione, caratterizzata da una funzione di contrasto alla disoccupazione giovanile e femminile, salvaguardando, in particolare, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese, possedute in prevalenza da giovani o da donne;

preso atto che l'articolo 8 reca una serie di norme il cui intento dichiarato è quello di contenere i costi dell'assicurazione RC-auto, attraverso la modifica, tra l'altro, del Codice delle assicurazioni private, in particolare attribuendo all'impresa di assicurazione la facoltà di risarcire in forma specifica attraverso carrozzerie convenzionate, in tutte le ipotesi di danni a cose e in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo una garanzia di almeno due anni sulle riparazioni effettuate per tutte le parti non soggette a usura ordinaria;

valutate favorevolmente le disposizioni recate dall'articolo 11, comma 3, che, introducendo il diritto di prelazione in favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti che si propongano per l'affitto o l'acquisto di aziende o rami d'aziende o complessi di beni e contratti di proprietà di imprese sottoposte a procedure concorsuali, prevedono una norma che consente ai soci lavoratori di capitalizzare l'indennità di mobilità senza passare per il licenziamento e la conseguente messa in mobilità;

considerato che l'articolo 13, ai commi 19 e 20, interviene sul regime contributivo delle indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, con la finalità di modulare il cuneo fiscale in modo coerente con il peculiare contenuto professionale delle prestazioni del personale navigante e con la gravosità delle relative condizioni di impiego, mentre i successivi commi, da 21 a 23, mirano ad assicurare la continuità sostenibile delle tutele nei confronti dei lavoratori del comparto coinvolti dalla crisi che sta interessando il settore del trasporto aereo;

preso atto che il complesso di disposizioni recate dall'articolo 14 mira, da un lato, ad incrementare sensibilmente le sanzioni amministrative pecuniarie previste per l'impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro e per la violazione delle norme sulla durata massima dell'orario settimanale di lavoro e, dall'altro, interviene in materia di programmazione delle verifiche ispettive e di destinazione delle risorse derivanti dall'incremento delle sanzioni, ai fini del rafforzamento dell'attività di vigilanza e ispettiva;

ritenuto, peraltro, che una corretta rimodulazione delle sanzioni non possa che venire incontro ai lavoratori e alle imprese, che richiedono certezze e chiarezza circa una efficace applicazione delle leggi, anche in una prospettiva di riduzione del contenzioso, divenuto insostenibile, soprattutto in materia di lavoro;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 11, si estenda la disposizione di cui al comma 3 anche ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per accedere ad un anticipo sulla « quota Aspi » e, dunque, ai lavoratori in aziende sotto i 15 dipendenti;

2) tenuto conto che l'articolo 14, al comma 1, lettere a) e b), intervenendo in materia di contrasto al lavoro irregolare, incrementa sensibilmente le sanzioni amministrative pecuniarie, anche decuplicandole, con il rischio di produrre effetti sproporzionati rispetto al tipo specifico di comportamento sanzionato e opposti a quelli di una efficace deterrenza nei confronti del lavoro nero, si prevedano meccanismi di rivalutazione delle medesime sanzioni più efficaci e adeguati; in proposito, si ricordi quanto disposto in materia dal decreto-legge n. 76 del 2013, che ha « rivalutato » le sanzioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro del 9,6 per cento, prevedendo che metà di dette maggiorazioni siano destinate al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL);

3) in relazione al citato comma 1 dell'articolo 14, con riferimento al rafforzamento dell'attività di vigilanza e ispettiva di cui alle

lettere *c)* e *d)*, si evidenzia il rischio che una gerarchizzazione e un accentramento delle funzioni in capo al Ministero e alle sue strutture territoriali possa incidere negativamente sull'efficacia dei controlli, inficiando — tra l'altro — il principio di casualità delle ispezioni, che invece andrebbe salvaguardato; a tal fine, si suggerisce piuttosto di individuare disposizioni idonee a dare attuazione all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 2004, nel quale veniva istituita una apposita banca dati telematica, nonché a giungere alla messa in funzione del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

4) all'articolo 14, comma 1, lettera *d)*, laddove si stabilisce che la programmazione delle verifiche ispettive sia sottoposta all'approvazione delle strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le parole «la programmazione delle verifiche» andrebbero sostituite con le parole «le indicazioni sulle priorità delle verifiche», al fine di evitare di ingenerare diverse interpretazioni suscettibili di bloccare, con una procedura che potrebbe essere intesa come vincolo preventivo ad ogni azione di vigilanza e di controllo, le verifiche stesse in ambito locale, anche in casi urgenti;

5) all'articolo 14, comma 1, lettera *e)*, si assicuri l'effettiva applicabilità delle disposizioni che mirano all'incremento della dotazione organica del personale ispettivo, per un verso semplificando le procedure di reclutamento e, per altro verso, evitando che i vincoli generali derivanti dal blocco del turn over possano, di fatto, impedire la piena operatività di tale incremento;

6) all'articolo 14, comma 2, occorre modificare la norma di copertura degli oneri previsti per il predetto incremento delle dotazioni organiche di personale ispettivo, sostituendo l'attuale riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione con una più accorta misura di taglio di spese rinunciabili dello stato di previsione del Ministero, di carattere non lineare, che consenta di liberare le relative risorse;

7) al fine di garantire sull'intero territorio nazionale la trasparenza della destinazione e dell'uso delle risorse previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i relativi controlli, all'articolo 14, dopo il comma 2, sia aggiunto un comma che intervenga sull'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiungendovi il seguente periodo: «L'importo delle somme ammesse al pagamento e assegnate alle aziende sanitarie locali è reso pubblico all'interno del bilancio annuale delle regioni e, conseguentemente, ogni singola azienda assegnataria provvede a rendere pubblici gli importi ad essa assegnati e le attività di prevenzione cui sono state destinate le relative risorse; la destinazione delle risorse è oggetto di valutazione in sede di Comitato regionale di coordinamento, di cui all'articolo 7 del presente decreto legislativo »;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valutino le Commissioni di merito la possibilità di apportare modifiche al comma 1 dell'articolo 2, al fine di rafforzare le finalità della concentrazione degli obiettivi e della semplificazione delle forme di aiuto all'autoimprenditorialità, rendendo maggiormente efficace l'azione di contrasto alla disoccupazione giovanile e femminile anche attraverso forme adeguate di finanziamento;

b) all'articolo 5, che propone una più ampia articolazione dell'orario di apertura degli uffici doganali frontalieri con riferimento a tutte le merci che circolano in regimi diversi dal transito, si rileva che tale norma appare sostanzialmente inattuabile, tenuto conto che essa presuppone un incremento di personale al momento non attuabile a causa dei vincoli generali derivanti dal blocco del turn over;

c) appare necessario un serio approfondimento dell'articolo 8, che, pur perseguendo il condivisibile obiettivo di contenere i costi dell'assicurazione RC-auto, rischia, così come attualmente formulato nei confronti delle imprese che svolgono attività di carrozzeria in convenzione, di produrre un effetto depressivo ai danni di una specifica categoria produttiva e, più in generale, di incidere negativamente sul settore anche da un punto di vista occupazionale;

d) si ritiene, infine, che le disposizioni di cui ai commi da 19 a 23 dell'articolo 13, relative a interventi nel settore del trasporto aereo, presentino profili di disomogeneità rispetto al contenuto proprio del decreto-legge in esame.

---

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1920 Governo, recante « Conversione in legge del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 »,

considerato che all'articolo 8, comma 2, sia eticamente discutibile la scelta di incentivare i consumatori ad avvalersi dei medici fiduciari delle compagnie per le visite e le prestazioni professionali, nonché per il rilascio dei certificati e dei documenti peritali necessari all'ottenimento del risarcimento in caso di sinistro stradale, non essendo peraltro accertato che dall'applicazione del predetto comma derivi un impatto positivo sui costi assicurativi;

preso atto altresì che il comma 3 dell'articolo 8, modificando la disciplina concernente il risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità, prevista dall'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 1 del 2012, dispone che tale tipo di danno è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti strumentalmente accertata l'esistenza della lesione, eliminando la possibilità di altra diagnosi clinica;

ritenuto come anche quest'ultima disposizione presenti profili di criticità, in quanto è noto che l'accertamento clinico non sempre può fondarsi sui soli riscontri strumentali (si pensi, ad esempio, agli esiti cicatriziali), per cui è discutibile la previsione del riscontro medico legale delle lesioni lievi attraverso il solo accertamento strumentale,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

- a) all'articolo 8, siano soppressi i commi 2 e 3.

---

## PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (atto Camera n. 1920);

considerato che il provvedimento contiene una serie di norme di interesse per il settore agricolo capaci di fornire una spinta propulsiva alla capacità di investimento e di innovazione nel settore. In particolare, oltre all'articolo 1, comma 15, che interviene sulla quota minima per la miscelazione di biocarburanti, l'articolo 2, comma 1, riforma la disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità, modificando l'ambito territoriale di applicazione – che viene esteso a tutto il territorio nazionale e non più alle sole aree svantaggiate – nonché la tipologia di intervento, individuata nel finanziamento di iniziative che prevedono investimenti non superiori a 1.500.000 euro per la produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli. L'articolo 5, comma 3, prevede che possano far parte dei consorzi per l'internazionalizzazione anche le imprese agricole che potranno, così, partecipare ai progetti ammessi a contributo pubblico, mentre l'articolo 15 dedica specifiche disposizioni per il finanziamento e l'organizzazione dell'EXPO 2015;

ritenuto estremamente rilevante che nell'attuazione delle disposizioni relative alle agevolazioni alle imprese si presti particolare attenzione a non aggravare le imprese agricole di ulteriori oneri burocratici, configurando procedimenti semplificati ed evitando di chiedere alle stesse imprese il rilascio di documenti già in possesso della pubblica amministrazione;

considerata l'opportunità di incentivare lo sviluppo e l'imprenditorialità del comparto della pesca, prevedendo, tra l'altro: l'estensione agli imprenditori del settore degli incentivi all'autoimprenditorialità e la possibilità per gli stessi di poter costituire o partecipare ai consorzi per l'internazionalizzazione delle imprese;

considerato che, per non pregiudicare la realizzazione di un'infrastruttura irrigua strategica per un ampio territorio a forte vocazione agricola, è necessario che vengano utilizzate altre risorse per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 13, commi 1 e 4, relative all'Expo 2015, anziché le risorse assegnate con delibera CIPE n. 146 del 17 novembre 2006 ai fini del completamento dello « schema idrico Basento-Bradano: attrezzamento settore G »;

ritenuto imprescindibile, ai fini della tutela del *made in Italy* agroalimentare, che rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo con un fatturato complessivo di circa 245 miliardi di euro, prevedere regole certe in materia di etichettatura di tali prodotti, introducendo l'obbligo di indicare nell'etichetta il luogo di origine, da intendersi sia con riferimento al luogo ove avviene l'ultima trasformazione sostanziale del prodotto sia il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalentemente utilizzata nella preparazione del prodotto stesso;

considerato necessario ribadire per i depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività agricole la specialità della disciplina di cui ai decreti ministeriali 27 marzo 1985 e 31 marzo 1990, espressamente richiamati dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 99 del 2004, che prevedono semplificazioni amministrative qualora i suddetti depositi abbiano una capienza non superiore a 25 metri cubi, nonché disporre l'innalzamento del limite di quantitativo di cereali stoccati superato il quale i titolari dei relativi depositi sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia di prevenzione incendi;

ritenuto, altresì, opportuno che le imprese agricole possano essere incluse tra i soggetti beneficiari degli interventi previsti dall'articolo 6, commi da 1 a 3, consistenti nell'erogazione alle piccole e medie imprese di finanziamenti a fondo perduto, tramite *voucher* di importo non superiore a 10.000 euro da destinare ad acquisto di software e hardware, sviluppo di soluzioni di e-commerce, connettività a banda larga e ultralarga, formazione qualificata nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

considerato che risulta necessario modificare l'articolo 45 del testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità, considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza 7 giugno 2011, n. 181, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, commi 2 e 3, del stesso testo unico, stabilendo che l'indennità di esproprio, dovuta ai proprietari di terreni non edificabili, non può più essere calcolata prendendo a riferimento il « valore agricolo medio » delle colture definito ogni anno dalle commissioni provinciali espropri e dovendo, al contrario, porsi in rapporto ragionevole con il valore effettivo del bene espropriato tenendo conto delle sue caratteristiche essenziali. Per effetto della declaratoria di incostituzionalità si è venuta a creare una lacuna legislativa relativamente al calcolo del corrispettivo dovuto ai proprietari delle aree non edificabili che concordino con tali enti la cessione volontaria dei propri terreni, in quanto l'articolo 45 del testo unico pone a base del sistema premiale quanto previsto dall'articolo 40, commi 2 e 3, che la ricordata sentenza ha dichiarato illegittimi. Si ritiene, pertanto, necessario agganciare la determinazione del corrispettivo di tale cessione mediante l'espresso richiamo delle disposizioni relative al « valore agricolo medio » non interessate dalla ricordata decisione della Consulta;

considerato particolarmente rilevante uniformare la disciplina in materia di conservazione dell'integrità fondiaria, che si sostanzia

nella costituzione del cosiddetto « compendio unico » per i terreni agricoli, a quella in vigore in materia di piccola proprietà contadina, in cui a fronte del riconoscimento di determinate agevolazioni fiscali è imposto un periodo vincolativo di durata quinquennale,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

a) sia prevista una specifica disposizione secondo la quale il Governo è tenuto, nell'attuazione delle disposizioni riguardanti le agevolazioni alle imprese, a configurare procedure che tengano in massimo conto l'obiettivo di semplificazione, evitando, in particolare, di configurare obblighi inerenti la presentazione di atti e documenti che siano già in possesso della pubblica amministrazione;

b) all'articolo 2, comma 1, sia inserita la trasformazione dei prodotti ittici tra i progetti finanziabili nell'ambito degli incentivi all'autoimprenditorialità;

c) all'articolo 5, siano inserite le imprese ittiche tra quelle che possono costituire i consorzi per l'internazionalizzazione delle imprese;

d) all'articolo 6, commi 1-3, siano previste le imprese agricole tra i soggetti beneficiari delle relative misure;

e) all'articolo 13, commi 1 e 4, siano reperite diversamente le risorse finanziarie finalizzate alla copertura degli interventi, salvaguardando la realizzazione delle opere relative al completamento dello « schema idrico Basento-Bradano: attrezzamento settore G »;

f) siano previste ulteriori misure volte a:

1) specificare, ai fini dell'etichettatura dei prodotti agroalimentari, il luogo di origine o di provenienza, da intendersi quale luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti;

2) favorire lo sviluppo e la modernizzazione delle imprese di pesca, prevedendo che ai servizi ambientali effettuati dagli imprenditori ittici sia riservato il 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

3) consentire la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale qualora effettuata a fini scientifici;

4) semplificare la certificazione di prevenzione degli incendi, prevedendo che gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi non siano tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e sostituendo, all'Allegato 1, punti

27 e 28, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 151, del 2001 il quantitativo di 50.000 chilogrammi indicato con quello di 250.000 chilogrammi;

5) introdurre modifiche al testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, al fine di prevedere che l'entità dell'indennità di esproprio per le aree non edificabili sia determinata facendo riferimento alle disposizioni relative «al valore agricolo medio» di cui all'articolo 41 del medesimo testo unico, per colmare il vuoto legislativo conseguente alla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 40, commi 2 e 3;

6) uniformare la disciplina in materia di conservazione dell'integrità fondiaria a quella in vigore in materia di piccola proprietà contadina, prevedendo un periodo vincolativo di durata quinquennale per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste.

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2013, recante « Interventi urgenti di avvio del Piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 » (atto Camera n. 1920);

considerato che il decreto-legge n. 145 contiene misure impronotabili alla crescita e allo sviluppo, sia per quanto riguarda il versante dell'aiuto alle imprese, sia per alcuni profili riguardanti le famiglie e i consumatori, prevedendo una serie di interventi finalizzati anche al miglior adeguamento della normativa nazionale alla normativa europea;

considerato che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 11 a 14, hanno l'obiettivo di rimodulare l'intervento per il Sulcis rendendolo compatibile col diritto europeo;

considerato che le norme in materia di biocarburanti (articolo 1, comma 15) sono volte ad uniformare il sistema di calcolo dell'obbligo di immissione di biocarburanti nel nostro Paese a quanto avviene in altri Paesi europei;

considerato che gli incentivi per le piccole imprese giovanili e femminili e i finanziamenti agevolati destinati alle aree di crisi industriali (articolo 2) sono disposti nel pieno rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, la cui disciplina è peraltro in corso di revisione secondo le linee strategiche prospettate nella comunicazione « Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE » (COM(2012)209), in considerazione della crisi economica e finanziaria che minaccia l'integrità del mercato interno;

considerato che le disposizioni sul credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo (articolo 3) prevedono risorse pari a 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, da reperire nell'ambito del nuovo periodo di programmazione finanziaria dell'UE (2014-2020);

ricordato che nel nuovo periodo di programmazione finanziaria dell'UE (2014-2020) si prevede un programma (COSME) esclusivamente dedicato al sostegno alle PMI, che sarà concentrato su strumenti finanziari per la messa a disposizione di garanzie e di venture capital al fine di incoraggiare i flussi creditizi e gli investimenti;

considerato che le misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese (articolo 6) sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dall'Agenda digitale, nel quadro

della strategia europea riguardante la diffusione della banda larga, e che prevedono risorse a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;

rilevato che la frammentarietà dei finanziamenti e delle azioni connesse allo sviluppo e al miglioramento delle infrastrutture digitali rischiano di ridurre l'impatto e l'efficacia dei piani di attuazione dell'agenda digitale e che sarebbe pertanto opportuno concentrare le risorse comunitarie dell'agenda digitale in un'organica struttura programmatica rappresentata da uno specifico Programma Operativo Nazionale (PON);

considerato che le misure di razionalizzazione dell'istituto del *ruling* di standard internazionale (articolo 7) appaiono in linea con il piano d'azione europeo contro l'evasione fiscale, che mira a introdurre nella disciplina che regola la tassazione delle società con filiali all'estero una norma anti-abuso, al fine di impedire i fenomeni di elusione ed evasione fiscale;

considerato che il contrasto al lavoro sommerso e irregolare (articolo 14), si inquadra nella Strategia europea per la salute e la sicurezza, sulla quale è stata avviata una pubblica consultazione sulle future misure dell'UE per prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso, attraverso una migliorata cooperazione tra le autorità degli Stati membri preposte a far rispettare la normativa del lavoro, come ad esempio gli ispettorati del lavoro, le autorità fiscali e quelle della previdenza sociale,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di subordinare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 13, alla previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato.

---

## PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge n. 1920, di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante « Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per rinternazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 », in corso di discussione presso le Commissioni riunite VI e X della Camera;

rilevato che;

il provvedimento reca un contenuto eterogeneo, tendenzialmente unificato dalla finalità del sostegno o del rilancio dell’economia;

secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l’attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), pur non implicando che gli interventi in materia di sviluppo economico spettino esclusivamente alla competenza dello Stato, comporta tuttavia l’unificazione in capo allo Stato degli strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell’intero Paese;

numerose disposizioni sono riconducibili altresì ad ulteriori ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato;

considerato, in particolare, che:

il comma 10 dell’articolo 1 integra il decreto legislativo n. 22 del 2010, recante il riassetto della normativa sull’energia geotermica, per specificare che, nell’ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, spetta allo Stato, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche, individuare gli impianti per l’estrazione dell’energia geotermica che costituiscono infrastrutture o insediamenti strategici;

la materia dell’energia geotermica è riconducibile alla materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia », che il terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

nelle materie di competenza legislativa concorrente lo Stato – come la Corte costituzionale ha ribadito anche in una sentenza concernente in modo specifico la materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia » (n. 383 del 2005) – può chiamare in sussidiarietà in capo a propri organi funzioni relative ai problemi energetici di livello nazionale, al fine di assicurare il loro

indispensabile esercizio unitario, ma deve assicurare il coinvolgimento delle regioni nella forma forte dell'intesa;

analogo ragionamento può svolgersi per le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4-7, che intervengono in una materia, quella dei porti, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

all'articolo 2, comma 2, si modifica la disciplina per l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, tra l'altro eliminando la necessità di una istanza in tal senso della regione competente per territorio, e si prevede l'estensione del regime di finanziamenti agevolati collegato al Piano di promozione industriale anche alle aree interessate da fenomeni di crisi industriale diverse da quelle complesse;

le misure di cui all'articolo 6, commi 1-3, consistenti in finanziamenti finalizzati all'innovazione delle piccole e medie imprese, sono riconducibili alla materia « sostegno all'innovazione per i settori produttivi », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

le misure di cui all'articolo 13, commi 24-28, finalizzate a migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, sono riconducibili alla competenza legislativa concorrente nella materia della « valorizzazione dei beni culturali e ambientali »,

evidenziata l'opportunità di distinguere, per quanto riguarda gli interventi di sostegno allo sviluppo aeroportuale mediante l'attribuzione di risorse alle compagnie aeree, la fattispecie in cui le risorse medesime sono erogate da enti pubblici, che ai sensi della normativa europea devono prevedere la selezione dei destinatari attraverso procedure di evidenza pubblica, da quelle in cui le risorse derivano direttamente da iniziative private, non soggette alle direttive comunitarie in materia di aiuti di Stato,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 1, comma 10, si preveda che le funzioni ivi attribuite allo Stato in materia di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, compresi quelli di estrazione dell'energia geotermica, siano esercitate d'intesa con le regioni competenti per territorio;

2) all'articolo 2, comma 2, si preveda che l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa avvenga d'intesa con le regioni competenti per territorio; analogamente, si preveda che anche l'individuazione di crisi industriali diverse da quelle complesse, ma con

impatto significativo sullo sviluppo dei territori e dell'occupazione, avvenga d'intesa con le regioni competenti per territorio;

3) all'articolo 6, per quanto previsto dai commi da 1 a 3 ai fini del sostegno all'innovazione delle piccole e medie imprese, si individuino modalità di coordinamento tra gli strumenti normativi e di sostegno messi in atto dal Governo e quelli attivati dalle regioni per le medesime finalità;

4) all'articolo 8, comma 3, che prevede l'introduzione dell'accertamento medico strumentale per l'accesso al risarcimento assicurativo in caso di lesioni lievi, si tenga debitamente conto delle competenze regionali in materia di organizzazione dei servizi sanitari;

5) all'articolo 13, comma 4, si preveda l'intesa (anziché il parere) delle regioni interessate nell'individuazione degli interventi da realizzare nei porti; al comma 7, si preveda l'intesa della regione nella nomina del commissario delegato del Governo per la realizzazione degli interventi nei porti;

6) all'articolo 13, commi 24-28, si preveda un coinvolgimento delle regioni nella determinazione dei criteri per l'utilizzo delle risorse ivi stanziare per migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, e nella concreta destinazione delle stesse risorse ai progetti presentati dai comuni.

---

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.**

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO  
DELLE COMMISSIONI

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, **è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

## MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

*All'articolo 1:*

*al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione dell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 Kw e da impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 Kw »;*

*al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il decreto di cui al comma 3, lettera b), deve prevedere il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a). Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non può comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessità degli interventi medesimi »;*

*al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*« b) ai nuovi impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, fatta eccezione per gli impianti ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto »;*

*dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:*

*« 6-bis. Al fine di promuovere la competitività delle imprese industriali, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema applicati al consumo di gas e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La suddetta rideterminazione dovrà avvenire in modo da tenere conto della definizione di imprese a forte consumo di energia, nel rispetto dei decreti e dei vincoli di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo gli indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico.*

*6-ter. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di rendere più facilmente confrontabili le offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di gas o energia elettrica, identifica le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente nelle stesse offerte e determina le sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza.*

*6-quater. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuove, attraverso la regolazione, l'installazione dei contatori elettronici e provvede affinché i dati di lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai clienti in forma aggregata e puntuale, secondo modalità*

tali da consentire la facile lettura da parte del cliente dei propri dati di consumo e garantendo nel massimo grado e tempestivamente la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata »;

*al comma 7, capoverso comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni »;*

*dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:*

« 7-bis. Al numero 52 dell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le parole: “la persona giuridica” sono sostituite dalle seguenti: “l'impresa”.

7-ter. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera a) è abrogata »;

*dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:*

« 8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole: da “LM-4” a “LM-73” sono sostituite dalle seguenti: “LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73” e le parole: da “4/S” a “77/S” sono sostituite dalle seguenti: “4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S”;

b) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola: “termotecnica,” sono inserite le seguenti: “aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,”;

c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole: da “LM-17” a “LM-79” sono sostituite dalle seguenti: “LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79” e le parole da: “20/S” a “86/S” sono sostituite dalle seguenti: “20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S”;

d) all'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi”;

e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

*“a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1”;*

f) all'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

*“2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010”;*

g) all'allegato 1, le parole: “64 ore” sono sostituite dalle seguenti: “80 ore”.

8-ter. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la parola: “locazione,” sono inserite le seguenti: “ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi l'anno,” »;

*al comma 9 la lettera b) è soppressa;*

*il comma 10 è sostituito dal seguente:*

« 10. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, dopo la parola: “emissioni” sono inserite le seguenti: “di processo”;

b) al comma 3-bis.1, dopo le parole: “immessa nel sistema elettrico” sono aggiunte le seguenti: “che non può in nessun caso essere superiore a 40.000 Mwh elettrici annui”;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

*“7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche” »;*

*al comma 12, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Tale incentivo è concesso esclusivamente per la quantità di energia prodotta con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica »;*

*il comma 15 è sostituito dal seguente:*

« 15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: “2014” è sostituita dalla seguente: “2015”. Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: “2014” è sostituita

dalla seguente: “2020” e le parole: “e può essere rideterminato l’obiettivo di cui al periodo precedente” sono soppresse. A decorrere dal 1° gennaio 2015 la quota minima di cui all’articolo 2-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall’articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all’articolo 33, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell’obbligo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall’articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All’articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: “fino al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 marzo 2014”. Al comma 5-*ter* dell’articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo punto dell’elenco le parole: “condotta all’interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel)” sono soppresse; al terzo punto dell’elenco le parole: “durante il processo di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel)” sono soppresse; al quarto punto dell’elenco le parole: “(nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di acidi grassi distillati)” e le parole: “(nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di glicerina distillata) condotta nelle aziende oleochimiche” sono soppresse; al settimo punto dell’elenco, dopo le parole: “grassi animali di categoria 1” sono inserite le seguenti: “e di categoria 2”. Al comma 5-*quater* dell’articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: “e stabilite variazioni della misura massima prevista dal comma 5-*quinquies*” sono soppresse. Il comma 5-*quinquies* dell’articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è abrogato. All’articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: “, entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario, che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici,” sono soppresse. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati »;

*il comma 16 è sostituito dal seguente:*

« 16. All’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: “con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 24 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578” sono

sostituite dalle seguenti: “nonché, per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l’ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite di cui all’allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relativo agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all’articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di quattro mesi” »;

*dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:*

« 16-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti investitori indicati all’articolo 5, comma 1, lettera *b*), numeri 1) e 3), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, confermano al Ministero dello sviluppo economico la loro volontà di mantenere la partecipazione nello sviluppo delle nuove capacità di stoccaggio, ancora da realizzare da parte dei soggetti di cui all’articolo 5 dello stesso decreto. La procedura di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera *b*), numero 2), è indetta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il prezzo a base d’asta è determinato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in misura pari al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio. Il soggetto di cui allo stesso articolo 5, comma 1, è tenuto a realizzare unicamente la capacità di stoccaggio derivante dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente comma, fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri per il sistema del gas naturale. L’attestazione della quota di mercato all’ingrosso di cui all’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 130 del 2010 è effettuata qualora il suo valore superi il 10 per cento. Con i decreti del Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, può essere indicata la parte di spazio di stoccaggio di gas naturale da allocare per periodi superiori a un anno. All’articolo 34, comma 19,

del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: “dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,”.

16-ter. Il comma 2 dell’articolo 11 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è sostituito dal seguente:

“2. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti e la cui quota di mercato all’ingrosso, calcolata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, supera il valore del 10 per cento, è soggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, all’obbligo di offerta di vendita nel mercato a termine del gas naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici, di un volume di gas naturale corrispondente al 5 per cento del totale annuo immesso dal medesimo soggetto nei punti di entrata della rete nazionale di trasporto connessi con gasdotti provenienti da altri Stati o da terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), con contestuale offerta di acquisto sul medesimo mercato per un pari quantitativo, con una differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto offerti non superiore a un valore definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, la quale definisce altresì le modalità per l’adempimento del suddetto obbligo. Il Gestore dei mercati energetici trasmette i relativi dati all’Autorità garante della concorrenza e del mercato”.

16-quater. Al fine di dare impulso all’indizione delle gare d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l’importo equivalente al corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell’11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o più gestori, l’anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell’ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell’importo è effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante di cui all’articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 2011 ed è rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all’atto dell’avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ».

*All’articolo 2:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), le parole: « nei settori della produzione dei beni e servizi » sono sostituite dalle seguenti: « nei settori della produzione dei beni ed erogazione dei servizi »;*

*alla lettera b), capoverso « ART. 3 », comma 1, lettera a), le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;*

*alla lettera b), capoverso « ART. 4 »:*

*al comma 1, le parole: « ovvero alla fornitura di servizi alle imprese, » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, »;*

*il comma 2 è soppresso;*

*alla lettera h), capoverso comma 1, la parola: « novanta » è sostituita dalla seguente: « sessanta »;*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*« 1-bis. Per gli interventi a favore delle imprese femminili una quota pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è destinata alla Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità" istituita presso il medesimo Fondo ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1, dopo le parole: « della Commissione europea » sono inserite le seguenti: « ovvero a valere sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 » e dopo le parole: « programma operativo di riferimento » sono inserite le seguenti: « o della predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale »;*

*al comma 2, le parole: « a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, » sono sostituite dalle seguenti: « a tutte le imprese aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, indipendentemente dalla forma giuridica, » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono destinatari del credito d'imposta di cui al presente articolo anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo e innovazione. In questi casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengano conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese »;*

*al comma 3, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , inclusa la creazione di nuovi brevetti »;*

*al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione delle attività che si concretizzano nella creazione di nuovi brevetti »;*

*al comma 5, lettera c), dopo le parole: « organismi di ricerca » sono inserite le seguenti: « o presso gli stessi »;*

*al comma 8, secondo periodo, le parole: « comma 14 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 13 »;*

*al comma 12, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « e con il Ministro per la coesione territoriale » e le parole da: « da emanarsi » fino a: « di riferimento, » sono soppresse;*

*al comma 13, primo periodo, dopo le parole: « di riferimento » sono inserite le seguenti: « o della pianificazione nazionale definita per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 » e la parola: « cofinanziamento » è sostituita dalla seguente: « finanziamento »; al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: « di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, » sono inserite le seguenti: « e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in relazione alle previste necessità per fronteggiare le correlate compensazioni, ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, capoverso « Art. 252-bis »:*

*al comma 1, le parole: « sviluppo economico produttivo » sono sostituite dalle seguenti: « sviluppo economico »;*

*al comma 2, lettera b), le parole: « sviluppo economico produttivo » sono sostituite dalle seguenti: « sviluppo economico »;*

*al comma 2, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:*

*« i-bis) le modalità di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti »;*

*al comma 3, le parole: « sviluppo economico produttivo » sono sostituite dalle seguenti: « sviluppo economico »;*

*al comma 4, le parole: « sviluppo economico produttivo » sono sostituite dalle seguenti: « sviluppo economico »;*

*al comma 10 le parole: « All'attuazione » sono sostituite dalle seguenti: « Alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sulle aree di proprietà pubblica, ovvero nel caso di attivazione degli interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure a evidenza pubblica, per l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione *in house* in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea »;*

*al comma 2, la lettera a) è soppressa;*

*al comma 4, lettera b), dopo la parola: « macchinari, » sono inserite le seguenti: « veicoli industriali di vario genere, »;*

*al comma 14, primo periodo, le parole da: « mediante corrispondente riduzione » fino a: « Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « mediante corrispon-*

dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 ».

*Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:*

« ART. 4-bis. — (*Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di siti inquinati*). — 1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla voce n. 13) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati ".

2. Nell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla lettera t) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati ".

ART. 4-ter. — (*Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica in siti contaminati di interesse nazionale*). — 1. Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2012 del tribunale di Milano, passata in giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle finalità di cui al presente comma. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e sono individuati le attività del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Al fine di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e sono individuati le attività del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative

modalità di utilizzo nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è istituita una contabilità speciale nella quale confluiscono le risorse pubbliche stanziare per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del predetto sito contaminato.

3. I commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per la realizzazione degli interventi, la direzione lavori, la relativa contabilità e il collaudo, promuovendo anche le opportune intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Per le attività connesse alla realizzazione degli interventi, i commissari sono autorizzati ad avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di società specializzate a totale capitale pubblico e degli uffici delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ».

*All'articolo 5:*

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

« 1-bis. La dotazione aggiuntiva del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1 deve essere destinata con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

1-ter. Il Ministero dello sviluppo economico rende pubblico presso uno spazio *web* dedicato, a partire dal 30 giugno 2014, il bilancio annuale del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1.

1-quater. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del *made in Italy* e dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero nonché di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, in deroga ai limiti e alle facoltà assunzionali previsti dalla legislazione vigente, l'ICE — Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere un contingente di personale attraverso lo scorrimento della graduatoria in corso di validità dei vincitori del concorso pubblico nei ruoli del personale dell'ICE, Area funzionale C, Posizione economica C1, bandito nel 2008 e la cui graduatoria è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* — 4<sup>a</sup> serie speciale n. 34 del 30 aprile 2010. A tal fine, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, la dotazione organica dell'ICE — Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è ampliata da 450 a 482 unità. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede a carico del capitolo 2532 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico »;

*al comma 2, le parole da: « , a condizione che » fino a: « prolungato » sono soppresse;*

*dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

« 2-bis. I procedimenti amministrativi facenti capo all'Agenzia delle dogane, agli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera, ai posti di ispezione frontaliera, alle aziende sanitarie locali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Corpo forestale dello Stato, all'Agecontrol Spa, ai servizi fitosanitari regionali, all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, sono conclusi dalle amministrazioni competenti nel termine massimo di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, anche ove occorra il prelevamento di campioni, i tempi tecnici per conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni. Del mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma risponde il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 »;

*al comma 3:*

*la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

« a) al comma 5, le parole: “e agroalimentari” sono sostituite dalle seguenti: “, agroalimentari, agricole e ittiche” »;

*la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

« c) al comma 6, dopo le parole: “più favorevoli.” è inserito il seguente periodo: “Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole o ittiche, ai fini del contributo si applicano rispettivamente, nell'ambito del *plafond* nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, e successive modificazioni, e il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, che disciplinano le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola *de minimis* in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I annesso al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea” »;

*dopo il comma 7 è inserito il seguente:*

« 7-bis. Nei progetti e nelle attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane e di promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, adottati dai Ministeri competenti e attuati dalle strutture decentrate dello Stato, nonché dagli enti pubblici operanti nel campo della commercializzazione e del turismo, ai fini di una più ampia promozione delle iniziative, si prevede, ove possibile, il coinvolgimento delle comunità di origine italiana presenti all'estero e, in particolare, degli organismi di rappresentanza previsti dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286 »;

*al comma 8, alla lettera a) è premessa la seguente:*

« 0a) all'articolo 9, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il superamento del *test* di cui al periodo precedente non è richiesto" »;

*al comma 9, il primo periodo è sostituito dal seguente:* « Dall'attuazione dei commi 7, 7-bis e 8 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica »;

*dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:*

« 9-bis. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. La Finest è autorizzata a operare nei Paesi del Mediterraneo" ».

*All'articolo 6:*

*al comma 1:*

*dopo le parole:* « della Commissione europea, » *sono inserite le seguenti:* « ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, »;

*dopo le parole:* « dell'efficienza aziendale, » *sono inserite le seguenti:* « la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, »;

*dopo le parole:* « la connettività a banda larga e ultralarga. » *è inserito il seguente periodo:* « I suddetti *voucher* sono concessi anche per permettere il collegamento alla rete *internet* mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di *decoder* e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentono l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili »;

*al comma 2, dopo le parole:* « nella misura massima » *è inserita la seguente:* « complessiva » *e dopo le parole:* « proposta nazionale » *sono inserite le seguenti:* « o sulla collegata pianificazione definita per l'attuazione degli interventi a finanziamento nazionale di cui al comma 1 »;

*dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:*

« 4-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2013, si applicano anche allo

scavo per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni. Nel caso di installazione dei ricoveri delle infrastrutture contemporanea alla effettuazione dello scavo, l'ente operatore presenta una istanza unica per lo scavo e per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

4-ter. Al fine di favorire la diffusione della banda larga e ultralarga sul territorio nazionale anche attraverso l'utilizzo di tecniche innovative di scavo che non richiedono il ripristino del manto stradale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite ulteriori misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga e ultralarga, anche modificative delle specifiche tecniche adottate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2013 »;

*al comma 7, dopo le parole: « e fino alle date in cui la stipula in modalità » la parola: « non » è soppressa e dopo le parole: « di cui all'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché »;*

*i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:*

« 8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia ed oggetto di accertate situazioni interferenziali alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di *media* audiovisivi, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni

di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti a soggetti non più utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni, a seguito della pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8 del presente articolo.

*9-bis.* L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso in ambito locale hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate di cui al comma 8 o a cui, sulla base della nuova pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della posizione non più utile nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni, sia revocato il diritto d'uso»;

*al comma 10, dopo le parole: «della Commissione europea» sono inserite le seguenti: «ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,» e dopo le parole: «programmazione 2014-2020» sono aggiunte le seguenti: «o sulla predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale»;*

*al comma 11, le parole da: «da emanare» fino a: «di riferimento,» sono soppresse;*

*al comma 14, dopo le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,» sono inserite le seguenti: «e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in relazione alle previste necessità per fronteggiare le correlate compensazioni,»;*

*dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:*

«14-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e mediante procedure di evidenza pubblica, convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale

dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di *computer emergency response team*. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente" »;

*alla rubrica, la parola: « editoria » è sostituita dalle seguenti: « agenda digitale ».*

*L'articolo 8 è soppresso.*

*All'articolo 9:*

*al comma 1, le parole: « delle persone fisiche e giuridiche » sono sostituite dalle seguenti: « degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio » e dopo le parole: « l'acquisto di libri » sono inserite le seguenti: « , anche in formato digitale, »;*

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base della popolazione studentesca nell'anno scolastico 2014/2015, fissa, per ogni studente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado pubblico o paritario avente sede nel territorio nazionale, l'importo disponibile ai sensi del comma 5. I dirigenti scolastici dei predetti istituti rilasciano a ciascuno studente un buono sconto di pari importo, timbrato e numerato, utilizzabile ai fini dell'ottenimento di uno sconto del 19 per cento per l'acquisto di libri di lettura, presso gli esercizi commerciali che decidono di avvalersi della misura di cui al comma 1 »;

*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

« 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 »;

*i commi 3 e 4 sono soppressi;*

*al comma 5, le parole: « e con il Ministro dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « , con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ».*

*All'articolo 10:*

*al comma 1 è premesso il seguente:*

« 01. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito

dai seguenti: «È altresì istituita, come sezione distaccata del tribunale di Venezia, la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Bolzano. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche e, per quanto riguarda la sezione distaccata di Bolzano, non deve comportare alcuna spesa aggiuntiva a carico della finanza pubblica dello Stato »;

*al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis:*

*al numero 9), le parole: « Bolzano (sezione distaccata), » sono soppresse;*

*dopo il numero 9) è aggiunto il seguente:*

*« 9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano (sezione distaccata) per gli uffici giudiziari ivi ricompresi ».*

*All'articolo 11:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

*« 1. All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: “ai finanziamenti del Foncooper” sono inserite le seguenti: “e a quelli erogati dalle società finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5,” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai finanziamenti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003” »;*

*al comma 2, le parole: « o amministrazione straordinaria » sono sostituite dalle seguenti: « , amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa »;*

*al comma 3, dopo le parole: « della legge 23 luglio 1991, n. 223, » sono inserite le seguenti: « nonché dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92 »;*

*dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

*« 3-bis. L'articolo 2526, quarto comma, del codice civile si interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, il limite all'emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.*

*3-ter. All'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo le parole: “per un massimo di 12 mesi” sono aggiunte le seguenti: “o per un massimo di 24 mesi, nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa.*

*3-quater. La disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,*

si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperto ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 del medesimo regio decreto senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 161, sesto comma.

*3-quinquies.* Per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione del minimale contributivo, il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 142 del 2001, costituisce base imponibile inderogabile per la contribuzione previdenziale nella gestione speciale, di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

*3-sexies.* All'articolo 9 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

*“2-bis.* L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi gli obblighi di cui al comma 2 e le valutazioni discrezionali di cui al comma 3, il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimità della vendita” ».

*All'articolo 12:*

*al comma 1:*

*la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

*« a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*“1-bis.* La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della società emittente i titoli. Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla società emittente i titoli” »;

*alla lettera c):*

*al capoverso comma 2-bis, primo periodo, le parole: « conti correnti segregati presso i soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « conti correnti segregati presso la banca depositaria ovvero presso i soggetti di cui » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e vengono integralmente restituite alla società per conto di cui è avvenuto*

l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni »;

*al capoverso comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: « nell'articolo 2, comma 3, lettera c), » sono inserite le seguenti: « e vengono integralmente restituite alla società per conto di cui è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni, »;*

*alla lettera d):*

*al numero 1):*

*al capoverso comma 1, dopo le parole: « crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991 n. 52, » sono inserite le seguenti: « ai fini degli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni »;*

*al capoverso comma 2, dopo le parole: « la compensazione tra i crediti acquistati » sono inserite le seguenti: « dalla società di cartolarizzazione » e dopo le parole: « e i crediti » sono inserite le seguenti: « di tali debitori nei confronti del cedente »;*

*dopo il capoverso comma 2 è aggiunto il seguente:*

*« 2-bis. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, l'espletamento delle formalità di opponibilità previste dal presente articolo produce gli effetti ivi indicati anche con riferimento a tutti i crediti futuri nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti siano stipulati prima della data di espletamento di tali formalità »;*

*al numero 3):*

*all'alinea, le parole: « è inserito il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i seguenti »;*

*al capoverso comma 4-bis, le parole: « dalla banca cedente » sono sostituite dalle seguenti: « dal cedente »;*

*dopo il capoverso comma 4-bis, è aggiunto il seguente:*

*« 4-ter. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, il diritto di rendere esigibile il credito ceduto è esercitato dalla società cessionaria in conformità alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni »;*

*alla lettera h), capoverso Art. 7-quater:*

*al capoverso comma 1, dopo le parole: « aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari » sono inserite le seguenti: « ovvero cambiali finanziarie » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali crediti e i titoli possono essere ceduti anche da società facenti parte di un gruppo bancario »;*

*al capoverso comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e regola l'emissione di titoli di cui al presente articolo differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo 7-bis »;*

*al comma 2, capoverso 26-bis, dopo le parole: « Le obbligazioni » sono inserite le seguenti: « , le cambiali finanziarie »;*

*al comma 4, lettera c), capoverso articolo 20-bis, comma 2, dopo le parole: « nella deliberazione di emissione » sono aggiunte le seguenti: « o in analogo provvedimento autorizzativo »;*

*al comma 5, capoverso comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero a società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti titoli detenuti da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie »;*

*al comma 6, lettera a), capoverso comma 1-bis, le parole: « aventi una scadenza a medio o lungo termine, » sono soppresse;*

*dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

*« 6-bis. In aggiunta a quanto già previsto dalla legislazione vigente, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa in favore delle società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni o titoli similari di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, emessi da piccole e medie imprese. Tale garanzia può essere concessa a fronte sia di singole operazioni di sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari sia di portafogli di operazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente articolo »;*

*al comma 7, le parole: « dal presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 4 » e dopo le parole: « milioni di euro » sono inserite le seguenti: « annui »;*

*dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:*

*« 7-bis. Per l'anno 2014 sono sospese le cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispetti-*

vamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 2012, e n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione.

*7-ter.* Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 26 febbraio 2014, è modificata la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 145744 del 23 dicembre 2013, al fine di eliminare, per l'anno 2014, l'incremento dell'accisa sulla birra, decorrente dal 1° marzo 2014. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 7,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 7,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*All'articolo 13:*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« *1-bis.* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale, il CIPE pubblica un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di legge con i quali, a far data dal 1° gennaio 2010, sono state revocate le assegnazioni disposte, con proprie delibere. Nell'anagrafe, da aggiornare con cadenza almeno trimestrale, per ogni provvedimento devono essere indicati la consistenza delle risorse revocate, le finalità alle quali tali risorse sono state destinate con il provvedimento di revoca e con gli atti successivi previsti dallo stesso provvedimento, nonché lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario, sia degli interventi a beneficio dei quali sono state riassegnate le risorse revocate, sia di quelli oggetto delle delibere di assegnazione revocate »;

*al comma 2, le parole: « 30 giugno 2014. Con apposita delibera del » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2014. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da trasmettere al »;*

*al comma 4:*

*al primo periodo, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;*

*al secondo periodo, dopo le parole: «sono revocati i fondi statali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 994, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» e dopo le parole: «il bando di gara» sono inserite le seguenti: «, fatti salvi gli effetti dei bandi pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto,»;*

*al terzo periodo, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;*

*sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il CIPE assegna, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma, le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 146 del 17 novembre 2006, revocata ai sensi del comma 1 del presente articolo, subordinatamente alla trasmissione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del progetto definitivo aggiornato ai prezzi vigenti che viene posto a base di gara e relativo cronoprogramma. In sede di assegnazione del finanziamento, il CIPE prevede le modalità di revoca in caso di mancato avvio dei lavori nel rispetto del cronoprogramma. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 maggio di ogni anno assegna al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto le risorse di cui al secondo periodo del comma 6 del presente articolo ai fini dell'attuazione del sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196»;*

*al comma 6, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «23 milioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito degli interventi di cui al primo periodo destinati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a valere sulle risorse ivi previste, una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonché pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 è destinata, al fine di ottemperare alla previsione di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per far fronte alle spese connesse all'adeguamento e allo sviluppo del sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, anche allo scopo di consentire che le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del citato decreto legislativo n. 196 del 2005, in possesso dell'amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del medesimo decreto legislativo, limitatamente alle informazioni relative alle navi presenti nella propria circoscrizione portuale e nella rada adiacente e alle navi dirette verso le medesime aree, possano essere rese disponibili alle autorità portuali, con modalità che la citata amministrazione stabilisce attraverso le previsioni di cui all'articolo*

34, comma 46, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 »;

*dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

« 6-bis. Per le finalità di EXPO 2015 ed in particolare per la realizzazione del modulo informatico/telematico di interconnessione del sistema di gestione della rete logistica nazionale con la piattaforma logistica nazionale digitale, con particolare riferimento al corridoio doganale virtuale, il soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con EXPO 2015 S.p.A., Fiera di Milano S.p.A. e l'Agenzia delle Dogane. Le relative attività saranno svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

*al comma 7, dopo le parole: « e 6 » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione di quelle di cui all'ultimo periodo, »;*

*dopo il comma 7 è inserito il seguente:*

« 7-bis. Nell'ambito delle infrastrutture considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, le imprese che subiscono danni ai materiali, alle attrezzature e ai beni strumentali come conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantiere, e pertanto pregiudicando il corretto adempimento delle obbligazioni assunte per la realizzazione dell'opera, vengono indennizzate per una quota della parte eccedente le somme liquidabili dall'assicurazione stipulata dall'impresa o, qualora non assicurate, per una quota del danno subito. Per tali indennizzi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »;

*dopo il comma 9, è inserito il seguente:*

« 9-bis. Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico ferroviario sulla tratta Stazione Centrale FS di Salerno - Stadio Arechi, le risorse statali impegnate per la realizzazione della tratta medesima e non utilizzate, sono destinate, nei limiti di 5 milioni di euro, ad investimenti per la funzionalità del contratto di servizio ferroviario regionale per il biennio 2014-2015 »;

*il comma 10 è sostituito dal seguente:*

« 10. All'articolo 118 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente:  
“ Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affida-

tario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.”;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis, la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari”. »;

dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. All'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

“Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale” »;

il comma 12 è soppresso;

al comma 14, le parole: « che siano concorrenziali, » sono soppresse, dopo le parole: « Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » sono inserite le seguenti: « , sentiti l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, » e dopo le parole: « entrata in vigore » sono inserite le seguenti: « della legge di conversione »;

al comma 15, dopo la parola: « comunicano » sono inserite le seguenti: « all'Autorità di regolazione dei trasporti e »;

dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza tra gli scali aeroportuali e di promuovere l'attrattività del sistema aeroportuale italiano, anche con riferimento agli eventi legati all'EXPO

2015, nella definizione della misura dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a euro 0,50. Fermo restando il valore massimo sopra indicato, la determinazione del tributo è rimodulata tenendo conto anche degli ulteriori criteri della distinzione tra voli diurni e notturni e delle peculiarità urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoli aeroporti»;

*al comma 18, primo periodo, le parole: «9 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «9 milioni di euro annui a decorrere dal 2014»;*

*dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti:*

«19-bis. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284, si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità di servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal diritto privato.

19-ter. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

*al comma 23, primo periodo, dopo le parole: «del comma 21,» sono inserite le seguenti: «pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018,»;*

*i commi 24 e 25 sono sostituiti dai seguenti:*

«24. Anche in vista dell'EXPO 2015, al fine di promuovere il coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite la valorizzazione di aree territoriali, di beni culturali e ambientali, e il miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, sono finanziati progetti che individuino uno o più interventi di valorizzazione e di accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono essere presentati da comuni, da più comuni in collaborazione tra loro o da unioni di comuni con popolazione tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Ogni comune o raggruppamento di comuni potrà presentare un solo progetto articolato in uno o più interventi fra loro coordinati, con una richiesta di finanziamento che non potrà essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 5 milioni di euro e purché in ordine agli interventi previsti sia assumibile l'impegno finanziario entro il 30 giugno 2014 e ne sia possibile la conclusione entro venti mesi da quest'ultima data. In via subordinata, possono essere finanziati anche interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi di valoriz-

zazione della dotazione di beni storici culturali, ambientali e di attrattività turistica inseriti nei progetti di cui al presente comma, per un importo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Nel caso in cui il costo complessivo del progetto sia superiore alle soglie di finanziamento indicate, il soggetto o i soggetti interessati dovranno indicare la copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente.

25. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro per la coesione territoriale, con proprio decreto disciplina i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e prevede le modalità di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione con l'ANCI.

25-bis. Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico a valere sulle ordinarie risorse umane e strumentali e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle sul proprio portale contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio ».

*Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:*

« ART. 13-bis. — (*Disposizioni urgenti recanti modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni*). — 1. All'articolo 114 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione”.

2. All'articolo 85, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis. I velocipedi” ».

*L'articolo 14 è sostituito dal seguente:*

« ART. 14 — (*Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare*). — 1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità di cui duecento nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta di ispettore tecnico di area

III ed a procedere progressivamente alle conseguenti assunzioni. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 30, comma 2-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la disposizione di cui all'articolo 34-*bis*, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, trova applicazione con esclusivo riferimento al personale in possesso di specifiche professionalità compatibili con quelle di ispettore del lavoro o di ispettore tecnico. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unità assunte e la relativa spesa. I maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presente lettera sono a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono quantificati nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2016;

*b*) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera *c*), e comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aumentato del 30 per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. Restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

*c*) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, con esclusione delle sanzioni previste per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono duplicati; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

*d*) le eventuali maggiori entrate rivenienti dall'attuazione delle misure di cui alla lettera *a*) e i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere *b*) e *c*) sono versati al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente, a valere sul predetto Fondo e nella misura massima di 10 milioni di euro a partire dall'anno 2014, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può introdurre, con proprio decreto, misure finalizzate ad una più efficiente utilizzazione sull'intero territorio nazionale del personale ispettivo, nonché ulteriori misure anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e alla realizzazione di iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare ».

**DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 145**

*Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare misure per l'avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi rc-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

*(Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale).*

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLE COMMISSIONI

—

ARTICOLO 1.

*(Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale).*

1. *Identico.*

*(segue: testo del decreto-legge)*

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario nel caso in cui l'energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull'energia prodotta.

3. Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe onnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:

a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica;

b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al comma 5, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di riduzione è applicata:

1) per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente;

3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima tariffa premio.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario nel caso in cui l'energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull'energia prodotta, **ad eccezione dell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 Kw e da impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 Kw.**

3. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

4. La riduzione di cui al comma 3, lettera *b*), viene differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed è determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito.

5. L'opzione di cui al comma 3, lettera *b*), deve essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 3, lettera *b*), mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici (Gse) resa con modalità definite dallo stesso Gse entro 15 giorni dalla medesima data.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano:

*a*) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;

*b*) agli impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 10 luglio 2012, supplemento ordinario n. 143, fatta eccezione per quelli ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

4. La riduzione di cui al comma 3, lettera *b*), viene differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed è determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito. **Il decreto di cui al comma 3, lettera *b*), deve prevedere il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera *a*). Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non può comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessità degli interventi medesimi.**

5. *Identico.*

6. *Identico:*

*a) identica;*

*b) ai nuovi* impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, fatta eccezione per **gli impianti** ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto.

**6-bis.** Al fine di promuovere la competitività delle imprese industriali, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema applicati al consumo di gas e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La suddetta rideterminazione dovrà avvenire in modo da tenere conto della definizione di imprese a forte consumo di energia, nel rispetto dei decreti e dei vincoli di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo gli indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico.

*(segue: testo del decreto-legge)*

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

**6-ter.** L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di rendere più facilmente confrontabili le offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di gas o energia elettrica, identifica le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente nelle stesse offerte e determina le sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza.

**6-quater.** L'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuove, attraverso la regolazione, l'installazione dei contatori elettronici e provvede affinché i dati di lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai clienti in forma aggregata e puntuale, secondo modalità tali da consentire la facile lettura da parte del cliente dei propri dati di consumo e garantendo nel massimo grado e tempestivamente la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il congruaglio nei casi di lettura stimata.

(segue: testo del decreto-legge)

7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-*bis* sono sostituiti dal seguente:

«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. ».

8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresì ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-*bis* dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

7. *Identico.*

« 3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. **Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.** L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

**7-bis.** Al numero 52 dell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le parole: « la persona giuridica » sono sostituite dalle seguenti: « l'impresa ».

**7-ter.** All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera a) è abrogata;

8. *Identico.*

*(segue: testo del decreto-legge)*

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

**8-bis.** Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 3, lettera *a)*, le parole: da « LM-4 » a « LM-73 » sono sostituite dalle seguenti: « LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73 » e le parole: da « 4/S » a « 77/S » sono sostituite dalle seguenti: « 4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S »;

*b)* all'articolo 2, comma 3, lettera *c)*, dopo la parola: « termotecnica, » sono inserite le seguenti: « aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica, »;

*c)* all'articolo 2, comma 4, lettera *b)*, le parole: da « LM-17 » a « LM-79 » sono sostituite dalle seguenti: « LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79 » e le parole da: « 20/S » a « 86/S » sono sostituite dalle seguenti: « 20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S »;

*d)* all'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi »;

*e)* all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis)* riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1 »;

*f)* all'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 »;

*g)* all'allegato 1, le parole: « 64 ore » sono sostituite dalle seguenti: « 80 ore ».

(segue: testo del decreto-legge)

9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, è così integrata:

a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall'articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220;

**b) all'articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, le parole « , per il contenimento del consumo energetico degli edifici » sono soppresse;**

c) all'articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: « nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza » sono inserite le seguenti: « delle parti comuni dell'edificio »;

d) all'articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « ; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti »;

e) all'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: « spese ordinarie » sono aggiunte le seguenti: « L'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice ».

10. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

**8-ter.** All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la parola: « locazione, » sono inserite le seguenti: « ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi l'anno, ».

9. *Identico:*

a) *identica;*

b) *soppressa;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica.*

10. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, dopo la parola: « emissioni » sono inserite le seguenti: « di processo »;

b) al comma 3-*bis*.1, dopo le parole: « immessa nel sistema elettrico » sono aggiunte le seguenti: « che non può in nessun caso essere superiore a 40.000 Mwh elettrici annui »;

(segue: testo del decreto-legge)

« 7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge n. 5 del 2012, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche. ».

11. L'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, è abrogato e cessa l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 marzo 1994, n. 56, relativamente alla concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi mediante gassificazione e ai relativi meccanismi di incentivazione.

12. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha la facoltà di bandire una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta, da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in prossimità del giacimento carbonifero, assicurando la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie. Al vincitore della gara è assicurato l'acquisto da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di mercato maggiorato di un incentivo fino a 30 Euro/MWh sulla base della produzione di energia elettrica con funzionamento a piena capacità di cattura della CO<sub>2</sub> e del funzionamento del relativo stoccaggio nonché rivalutato sulla base dell'inflazione calcolata sull'indice Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno. Il rapporto tra l'ammontare complessivo di tale incentivo e il costo totale di investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve superare le proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e nessun incentivo può essere concesso prima della approvazione da parte della Commissione europea. In caso di funzionamento della centrale termoelettrica in assenza di cattura e stoccaggio della CO<sub>2</sub>, le emissioni di gas serra attribuite all'impianto sono incrementate del 30 per cento.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, **convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35**, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche ».

11. *Identico.*

12. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha la facoltà di bandire una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta, da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in prossimità del giacimento carbonifero, assicurando la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie. Al vincitore della gara è assicurato l'acquisto da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di mercato maggiorato di un incentivo fino a 30 Euro/MWh sulla base della produzione di energia elettrica con funzionamento a piena capacità di cattura della CO<sub>2</sub> e del funzionamento del relativo stoccaggio nonché rivalutato sulla base dell'inflazione calcolata sull'indice Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno. **Tale incentivo è concesso esclusivamente per la quantità di energia prodotta con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica.** Il rapporto tra l'ammontare complessivo di tale incentivo e il costo totale di investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve superare le proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e nessun incentivo può essere concesso prima della approvazione da parte della Commissione europea. In caso di funzionamento della centrale termoelettrica in assenza di cattura e stoccaggio della CO<sub>2</sub>, le emissioni di gas serra attribuite all'impianto sono incrementate del 30 per cento.

*(segue: testo del decreto-legge)*

13. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12 sono a carico del sistema elettrico italiano e ad essi si provvede mediante corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche, con modalità di esazione della relativa componente tariffaria basate su parametri tecnici rappresentanti i punti di connessione alle reti di distribuzione, definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con provvedimento da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

14. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti gli elementi e i criteri per la valutazione delle offerte della gara di cui al comma 12 nonché le modalità dell'audit esterno cui il vincitore della gara è tenuto sottoporsi per evitare sovra compensazioni. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le modalità con cui le risorse di cui al comma 13 sono erogate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a copertura del fabbisogno derivante dal pagamento dell'incentivo sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 la parola: «5%» è sostituita dalla seguente: «4,5%». Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2020» e le parole: «e può essere rideterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente» sono soppresse. A decorrere dal 1° gennaio 2015 la quota minima di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-*sexies* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al comma 5-*ter* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo punto dell'elenco le parole: «condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel» sono soppresse; al terzo punto dell'elenco le parole: «durante il processo di produzione del biodiesel» sono soppresse; al quarto punto dell'elenco le parole: «condotta nelle aziende oleochimiche» sono soppresse; al settimo punto dell'elenco dopo le parole: «grassi animali di categoria 1» sono inserite le seguenti: «e di categoria 2». Al comma 5-*quienquies* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2014, la misura massima sopra indicata è pari al 40%. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-*sexies* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare il valore della misura massima sopra indicata.».

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: « **2014** » è sostituita dalla seguente: « **2015** ». Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: « **2014** » è sostituita dalla seguente: « **2020** » e le parole: « e può essere rideterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente » sono soppresse. A decorrere dal 1° gennaio 2015 la quota minima di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore **del presente decreto**, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi **del comma 3 dell'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: « fino al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 marzo 2014 ».** Al comma 5-*ter* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo punto dell'elenco le parole: « condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel **(nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel)** » sono soppresse; al terzo punto dell'elenco le parole: « durante il processo di produzione del biodiesel **(nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel)** » sono soppresse; al quarto punto dell'elenco le parole: « **(nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di acidi grassi distillati)** » e le parole: « **(nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di glicerina distillata) condotta nelle aziende oleochimiche** » sono soppresse; al settimo punto dell'elenco dopo le parole: « grassi animali di categoria 1 » sono inserite le seguenti: « e di categoria 2 ». **Al comma 5-*quater* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: « e stabilite variazioni della misura massima prevista dal comma 5-*quinquies* » sono soppresse. Il comma 5-*quinquies* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è abrogato. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: « , entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario, che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici, » sono soppresse. I**

*(segue: testo del decreto-legge)*

16. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: « con i criteri di cui alle lettere a e b dell'articolo 24 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 » sono sostituite dalle seguenti: « con le modalità di calcolo di cui all'articolo 14 comma 8. In ogni caso dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente ».

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

**commi 4, 5 e 6 dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati.**

16. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: «con i criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 24 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 » sono sostituite dalle seguenti: « **nonché, per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.** In ogni caso dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. **Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relativo agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di quattro mesi ».**

*(segue: testo del decreto-legge)*

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

**16-bis.** Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti investitori indicati all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), numeri 1) e 3), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, confermano al Ministero dello sviluppo economico la loro volontà di mantenere la partecipazione nello sviluppo delle nuove capacità di stoccaggio, ancora da realizzare da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto. La procedura di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera *b*), numero 2), è indetta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il prezzo a base d'asta è determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in misura pari al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio. Il soggetto di cui allo stesso articolo 5, comma 1, è tenuto a realizzare unicamente la capacità di stoccaggio derivante dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente comma, fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri per il sistema del gas naturale. L'attestazione della quota di mercato all'ingrosso di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 130 del 2010 è effettuata qualora il suo valore superi il 10 per cento. Con i decreti del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, può essere indicata la parte di spazio di stoccaggio di gas naturale da allocare per periodi superiori a un anno. All'articolo 34, comma 19, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: « dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ».

*(segue: testo del decreto-legge)*

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

**16-ter.** Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è sostituito dal seguente:

« 2. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti e la cui quota di mercato all'ingrosso, calcolata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, supera il valore del 10 per cento, è soggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, all'obbligo di offerta di vendita nel mercato a termine del gas naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici, di un volume di gas naturale corrispondente al 5 per cento del totale annuo immesso dal medesimo soggetto nei punti di entrata della rete nazionale di trasporto connessi con gasdotti provenienti da altri Stati o da terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), con contestuale offerta di acquisto sul medesimo mercato per un pari quantitativo, con una differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto offerti non superiore a un valore definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, la quale definisce altresì le modalità per l'adempimento del suddetto obbligo. Il Gestore dei mercati energetici trasmette i relativi dati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ».

**16-quater.** Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante di cui all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 2011 ed è rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

(segue: testo del decreto-legge)

## ARTICOLO 2.

*(Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI).*

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima dell'articolo 1, sono inserite le seguenti parole: « Capo 0I, Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e servizi »;

b) gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

### « Art. 1.

#### *Principi generali*

1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

### Art. 2.

#### *Benefici*

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*“de minimis”*) e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento.

2. I mutui di cui al comma 1 possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

### Art. 3.

#### *Soggetti beneficiari*

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese:

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

ARTICOLO 2.

*(Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI).*

1. *Identico:*

a) prima dell'articolo 1, sono inserite le seguenti parole: « Capo 0I, Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni **ed erogazione dei** servizi »;

b) *identico:*

« Art. 1.

*Principi generali*

*Identico.*

Art. 2.

*Benefici*

*Identico.*

Art. 3.

*Soggetti beneficiari*

1. *Identico:*

(segue: testo del decreto-legge)

a) costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;

c) costituite in forma societaria;

d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

#### Art. 4.

##### *Progetti finanziabili*

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24 e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero alla fornitura di servizi alle imprese, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile individuati con il predetto decreto.

**2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

#### Art. 4-bis.

##### *Risorse finanziarie disponibili*

1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo è disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2005, del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti dai rientri dei mutui concessi ai sensi del presente decreto. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria. ».

c) sono abrogati i Capi I, II e IV del Titolo I;

d) all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 3 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente Capo »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

a) costituite da non più di **dodici** mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*.

#### Art. 4.

##### *Progetti finanziabili*

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24 e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero **all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo**, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile individuati con il predetto decreto.

2. *Soppresso.*

#### Art. 4-bis.

##### *Risorse finanziarie disponibili*

*Identico ».*

c) *identica*;

d) *identica*;

(segue: testo del decreto-legge)

2) al comma 2 e al comma 3, le parole: « di cui all'articolo 2 », sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « di cui al comma 01 »;

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Le agevolazioni concedibili ai sensi del presente Capo possono assumere la forma di contributi a fondo perduto e di mutui a tasso agevolato. »;

e) all'articolo 23, comma 1, prima delle parole: « Alla società Sviluppo Italia S.p.a. », sono inserite le seguenti: « Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-*ter* del presente articolo »;

f) al comma 2 dell'articolo 23 dopo le parole: « della programmazione economica » sono inserite le seguenti: « relativamente al Titolo II del presente decreto e con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministro della coesione territoriale e il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del presente decreto »;

g) all'articolo 23, dopo il comma 4-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 4-*ter*. Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo I, Capo III si applica il decreto 28 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2007, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni. »;

h) all'articolo 24, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente alle disposizioni di cui al Capo 01 del Titolo I, nonché il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui al titolo II, fissano con uno o più regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Per gli interventi di cui al Capo III del Titolo I, il predetto regolamento è emanato, entro i medesimi termini, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identico*:

« 1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente alle disposizioni di cui al Capo 0I del Titolo I, nonché il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui al titolo II, fissano con uno o più regolamenti, da emanarsi entro **sessanta** giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Per gli interventi di cui al Capo III del Titolo I, il predetto regolamento è emanato, entro i medesimi termini, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ».

**1-bis.** Per gli interventi a favore delle imprese femminili una quota pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è destinata alla Sezione speciale « Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità » istituita presso il medesimo Fondo.

(segue: testo del decreto-legge)

2. All'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della regione interessata, che», e le parole da: «Non sono oggetto» a: «competenza regionale» sono soppresse;

b) al comma 2, ultimo periodo, la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «anche»;

c) al comma 5, le parole da: «La concessione di finanziamenti agevolati» fino a: «nell'ambito dei progetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «La concessione di agevolazioni per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto forma di finanziamento agevolato, è applicabile, prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui al comma 1, nonché per gli interventi di cui al comma 8-bis,»;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.».

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate  
dalle Commissioni)*

2. *Identico.*

*(segue: testo del decreto-legge)*

ARTICOLO 3.

*(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo).*

1. A valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, è disposta l'istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016, le cui modalità operative e la cui decorrenza sono definite, nell'ambito del programma operativo di riferimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 12.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di spesa delle risorse individuate per ciascun anno ai sensi del comma 1, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta con decorrenza dal periodo di imposta determinato con il decreto di cui al comma 12 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta.

3. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

ARTICOLO 3.

*(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo).*

1. A valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea **ovvero a valere sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183**, è disposta l'istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016, le cui modalità operative e la cui decorrenza sono definite, nell'ambito del programma operativo di riferimento **o della predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale**, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 12.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di spesa delle risorse individuate per ciascun anno ai sensi del comma 1, a tutte le imprese **aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, indipendentemente dalla forma giuridica**, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta con decorrenza dal periodo di imposta determinato con il decreto di cui al comma 12 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta. **Sono destinatari del credito d'imposta di cui al presente articolo anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo e innovazione. In questi casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengano conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese stesse.**

3. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo, **inclusa la creazione di nuovi brevetti**:

*a) identica;*

(segue: testo del decreto-legge)

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

4. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

5. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva;

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

*b) identica;*

*c) identica;*

*d) identica.*

4. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti, **ad esclusione delle attività che si concretizzano nella creazione di nuovi brevetti.**

5. *Identico:*

*a) identica;*

*b) identica;*

(segue: testo del decreto-legge)

c) costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca, quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne.

6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

7. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza telematica mediante le modalità tecniche predisposte dal Ministero dello sviluppo economico secondo quanto previsto al successivo comma 12.

8. Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, potrà avvalersi sulla base di apposita convenzione, di società *in house* ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri della convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse di cui al successivo comma 14.

9. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 12 del presente articolo.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

c) costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca **o presso gli stessi**, quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, potrà avvalersi sulla base di apposita convenzione, di società *in house* ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri della convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse di cui al successivo comma **13**.

9. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

10. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010. Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell'IFAC. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al precedente periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.

11. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **da emanarsi entro 30 giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del programma operativo nazionale di riferimento**, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le modalità di iscrizione delle spese in bilancio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente e le eventuali relative maggiorazioni. La procedura telematica per usufruire del credito d'imposta prevede una verifica *ex ante* sulla conformità delle spese di ricerca e sviluppo che le imprese sostengono ed una *ex post* sull'effettiva entità delle spese sostenute. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle dichiarate, la misura dell'agevolazione sarà ridotta dal 50 per cento al 40 per cento sempre che permanga la spesa incrementale.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze **e con il Ministro per la coesione territoriale**, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le modalità di iscrizione delle spese in bilancio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente e le eventuali relative maggiorazioni. La procedura telematica per usufruire del credito d'imposta prevede una verifica *ex ante* sulla conformità delle spese di ricerca e sviluppo che le imprese sostengono ed una *ex post* sull'effettiva entità delle spese sostenute. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle dichiarate, la misura dell'agevolazione sarà ridotta dal 50 per cento al 40 per cento sempre che permanga la spesa incrementale.

*(segue: testo del decreto-legge)*

13. Le risorse individuate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di riferimento per il cofinanziamento del credito di imposta del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

13. Le risorse individuate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di riferimento **o della pianificazione nazionale definita per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1** per il finanziamento del credito di imposta del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, **e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in relazione alle previste necessità per fronteggiare le correlate compensazioni**, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 4.

*(Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e misure particolari per l'area di crisi complessa del porto di Trieste).*

1. L'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« Art. 252-bis.

*Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico  
per la riconversione industriale*

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico **produttivo** in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare:

a) l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;

b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico **produttivo** anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;

c) il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma;

d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;

e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti;

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

ARTICOLO 4.

*(Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e misure particolari per l'area di crisi complessa del porto di Trieste).*

1. *Identico:*

« Art. 252-bis.

*Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico  
per la riconversione industriale*

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni.

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

(segue: testo del decreto-legge)

f) la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo;

g) l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attività di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato;

h) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;

i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e regionale.

3. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico **produttivo** e dichiarazione di pubblica utilità.

4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 5, i soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico **produttivo**, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti dall'articolo 245, comma 2.

5. Gli Accordi di Programma di cui al comma 1 possono essere stipulati anche con soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al comma 4 alle seguenti ulteriori condizioni:

a) i fatti che hanno causato l'inquinamento devono essere antecedenti al 30 aprile 2007;

b) oltre alle misure di messa in sicurezza e bonifica, devono essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI del presente;

c) termine finale per il completamento degli interventi di riparazione del danno ambientale è determinato in base ad uno specifico piano finanziario presentato dal soggetto interessato tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo dell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilità economica di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*;

***i-bis*) le modalità di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.**

3. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e dichiarazione di pubblica utilità.

4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 5, i soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti dall'articolo 245, comma 2.

5. *Identico*.

(segue: testo del decreto-legge)

6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall'accordo di programma esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo.

7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del comma 5, la pubblica amministrazione può agire autonomamente nei confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

8. Gli interventi per l'attuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di Servizi partecipano tutti i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma o titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione, comunque denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attività previste dall'accordo medesimo, nonché i soggetti interessati proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di competenza di detti enti.

9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse.

10. All'attuazione dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 sono preposte, con oneri posti a carico delle risorse stanziare a legislazione vigente, una o più società *"in house"* individuate nell'accordo di programma, di intesa tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

**10. Alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio** dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 sono preposte, con oneri posti a carico delle risorse stanziare a legislazione vigente, una o più società “*in house*” individuate nell'accordo di programma, di intesa tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. **Sulle aree di proprietà pubblica, ovvero nel caso di attivazione degli interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure a evidenza pubblica, per l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione *in house* in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea.**

(segue: testo del decreto-legge)

11. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e Province Autonome, adotta misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente nonché a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, previamente incluse negli Accordi di programma di cui al comma 1 del presente articolo. ».

2. Alle imprese, sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che acquisiscono beni strumentali nuovi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità di cui al presente articolo, e nei limiti delle risorse stanziate al comma 14, a condizione che:

**a) siano costituite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;**

**b) abbiano ad oggetto l'esercizio esclusivo delle attività risultanti dall'accordo di programma sottoscritto;**

**c) i nuovi beni strumentali siano acquisiti dai soggetti che hanno sottoscritto l'accordo;**

**d) i nuovi beni strumentali siano acquisiti nell'ambito di unità produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ovvero nelle restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese.**

3. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto agli investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, per le aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale, di quelle previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, fino alla data di vigenza della stessa e, successivamente, nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020, subordinatamente all'approvazione della stessa da parte della Commissione europea. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili anche a titolo di «*de minimis*» ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/06.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

*11. Identico ».*

*2. Identico:*

*a) soppressa;*

*b) identica;*

*c) identica;*

*d) identica.*

*3. Identico.*

*(segue: testo del decreto-legge)*

4. Ai fini del comma 2, si considerano agevolabili l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, e, limitatamente ai beni di cui alla lettera a) del presente comma, la realizzazione di:

a) fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voce B.II.1 dell'articolo 2424 del codice civile, nell'ambito di strutture produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al comma 2;

b) macchinari, impianti ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al comma 2;

c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

5. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 4 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

6. Il credito d'imposta è determinato con riferimento ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con il modello di pagamento F24 da presentare unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto della operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento della medesima Agenzia.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

4. *Identico:*

*a) identica;*

*b)* macchinari, **veicoli industriali di vario genere**, impianti ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al comma 2;

*c) identica.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

*(segue: testo del decreto-legge)*

7. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi da 2 a 6 al fine di individuare tra l'altro modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse annue stanziare, l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.

8. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 7 del presente articolo.

9. L'agevolazione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti che operano nei settori della produzione di prodotti di cui all'allegato I del TFUE, dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 della Commissione europea, nonché ai settori della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina dei grandi progetti di investimento, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.

10. L'efficacia delle agevolazioni di cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle disposizioni della Commissione europea per l'attuazione di aiuti di stato ad investimenti produttivi.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

11. Al fine di assicurare l'attuazione dell'accordo di programma quadro nonché la realizzazione degli interventi di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia è nominato, senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili.

12. Il Commissario, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo di programma quadro di cui al comma 11, assicura la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 11 e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sulle aree demaniali marittime, non ricomprese nell'accordo di programma quadro di cui al comma 11, nella circoscrizione dell'Autorità portuale restano impregiudicate le attribuzioni e le competenze della stessa Autorità, come individuate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.

13. Ai fini dell'attuazione dei commi 11 e 12 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate  
dalle Commissioni)*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

*(segue: testo del decreto-legge)*

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari complessivamente a 20 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede, quanto a 20 milioni di euro annui per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 20 milioni di euro per l'anno 2014 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per l'anno 2015 e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari complessivamente a 20 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede, quanto a 20 milioni di euro annui per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale **2014-2016**, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2014**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 20 milioni di euro per l'anno 2014 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per l'anno 2015 e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(segue: testo del decreto-legge)*

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

**ARTICOLO 4-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di siti inquinati).*

1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla voce n. 13) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati ».

2. Nell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla lettera *t*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati ».

*(segue: testo del decreto-legge)*

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

**ARTICOLO 4-ter.**

*(Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica in siti contaminati di interesse nazionale).*

1. Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2012 del tribunale di Milano, passata in giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle finalità di cui al presente comma. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e sono individuati le attività del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Al fine di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e sono individuati le attività del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è istituita una contabilità speciale nella quale confluiscono le risorse pubbliche stanziare per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del predetto sito contaminato.

*(segue: testo del decreto-legge)*

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

**3. I commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per la realizzazione degli interventi, la direzione lavori, la relativa contabilità e il collaudo, promuovendo anche le opportune intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Per le attività connesse alla realizzazione degli interventi, i commissari sono autorizzati ad avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di società specializzate a totale capitale pubblico e degli uffici delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali.**

*(segue: testo del decreto-legge)*

ARTICOLO 5.

*(Misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio).*

1. Al fine di potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del « Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese » sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale « Industria e Servizi » 1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello sviluppo economico.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

ARTICOLO 5.

*(Misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio).*

1. *Identico.*

**1-bis.** La dotazione aggiuntiva del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1 deve essere destinata con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

**1-ter.** Il Ministero dello sviluppo economico rende pubblico presso uno spazio *web* dedicato, a partire dal 30 giugno 2014, il bilancio annuale del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1.

**1-quater.** Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del *made in Italy* e dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero nonché di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, in deroga ai limiti e alle facoltà assunzionali previsti dalla legislazione vigente, l'ICE — Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere un contingente di personale attraverso lo scorrimento della graduatoria in corso di validità dei vincitori del concorso pubblico nei ruoli del personale dell'ICE, Area funzionale C, Posizione economica C1, bandito nel 2008 e la cui graduatoria è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* — 4<sup>a</sup> serie speciale n. 34 del 30 aprile 2010. A tal fine, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, la dotazione organica dell'ICE — Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è ampliata da 450 a 482 unità. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede a carico del capitolo 2532 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

(segue: testo del decreto-legge)

2. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo le parole: « di transito. » è aggiunto il seguente periodo: « Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, **a condizione che nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato.** ».

3. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente misure urgenti per la crescita del Paese sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole: « e agroalimentari » sono sostituite dalle seguenti: « , agroalimentari e agricole »;

b) al comma 6 dopo le parole: « del 15 dicembre 2006 » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni »;

c) al comma 6 dopo le parole: « più favorevoli. » è inserito il seguente periodo: « Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole, a queste ultime ai fini del contributo si applica, nell'ambito del *plafond* nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modificazioni, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola *de minimis* in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

2. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo le parole: « di transito. » è aggiunto il seguente periodo: « Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito. ».

**2-bis. I procedimenti amministrativi facenti capo all'Agenzia delle dogane, agli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera, ai posti di ispezione frontaliera, alle aziende sanitarie locali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Corpo forestale dello Stato, all'Agecontrol Spa, ai servizi fitosanitari regionali, all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, sono conclusi dalle amministrazioni competenti nel termine massimo di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, anche ove occorra il prelevamento di campioni, i tempi tecnici per conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni. Del mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma risponde il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.**

3. *Identico:*

a) al comma 5, le parole: « e agroalimentari » sono sostituite dalle seguenti: « , agroalimentari, agricole **e ittiche** »;

b) *identica;*

c) al comma 6, dopo le parole: « più favorevoli. » è inserito il seguente periodo: « Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole **o ittiche ai fini del contributo si applicano rispettivamente**, nell'ambito del *plafond* nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 **della Commissione, del 20 dicembre 2007**, e successive modificazioni **e il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007**, che disciplinano le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola *de minimis* in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I **annesso al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea** ».

(segue: testo del decreto-legge)

4. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle imprese i certificati camerale anche in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti dall'imposta di bollo.

5. All'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: «di origine delle merci» sono aggiunte le seguenti: «e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, in conformità alle informazioni contenute nel registro delle imprese». Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono approvati i modelli dei certificati rilasciati dalle camere di commercio. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. L'articolo 6-*decies* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato. Gli effetti prodotti dal medesimo articolo vengono meno, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli effetti giuridici degli atti eventualmente adottati dai soggetti titolari di incarichi negli organi statutari dichiarati decaduti ai sensi della predetta disposizione.

7. Nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuano forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con *start-up* innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

**7-bis.** Nei progetti e nelle attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane e di promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, adottati dai Ministeri competenti e attuati dalle strutture decentrate dello Stato, nonché dagli enti pubblici operanti nel campo della commercializzazione e del turismo, ai fini di una più ampia promozione delle iniziative, si prevede, ove possibile, il coinvolgimento delle comunità di origine italiana presenti all'estero e, in particolare, degli organismi di rappresentanza previsti dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286.

(segue: testo del decreto-legge)

8. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 11-*bis*, le parole: « di secondo livello » sono soppresse;

b) all'articolo 27-*ter*, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 è accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile. »;

c) all'articolo 27-*ter*, al comma 8, al primo periodo, dopo le parole: « previste dall'articolo 29 » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo »;

d) all'articolo 27-*quater*, comma 1, lettera a), le parole: « della relativa » sono sostituite dalle seguenti: « di una »;

e) all'articolo 27-*quater*, comma 5, lettera b), la parola: « relativa » è soppressa;

f) il comma 4 dell'articolo 39 è abrogato.

9. Dall'attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

8. *Identico:*

**0a)** all'articolo 9, comma 2-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il superamento del *test* di cui al periodo precedente non è richiesto »;

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

9. Dall'attuazione dei commi 7, **7-*bis*** e 8 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

**9-*bis*.** All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« **9-*bis*.** La Finest è autorizzata a operare nei Paesi del Mediterraneo ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 6.

*(Misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed editoria).*

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite *Voucher* di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), concessi ad imprese per l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di *e-commerce*, la connettività a banda larga e ultralarga. I *voucher* potranno altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 6.

(Misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed **agenda digitale**).

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, **ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183**, sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite *Voucher* di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), concessi ad imprese per l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, **la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro**, lo sviluppo di soluzioni di *e-commerce*, la connettività a banda larga e ultralarga. **I suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili.** I *voucher* potranno altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese.

(segue: testo del decreto-legge)

2. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento previste nella proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, fruibili a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 100 milioni di euro a valere sulla medesima proposta nazionale. La somma così individuata dal CIPE è ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti lo schema *standard* di bando e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

4. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: « 111.000,00 euro » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000 »;

b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente: « 1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti »;

c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: « 66.500,00 euro » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000 »;

d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente: « 1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti ».

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

2. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento previste nella proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, fruibili a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima **complessiva** di 100 milioni di euro a valere sulla medesima proposta nazionale **o sulla collegata pianificazione definita per l'attuazione degli interventi a finanziamento nazionale di cui al comma 1**. La somma così individuata dal CIPE è ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

*(segue: testo del decreto-legge)*

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

**4-bis.** Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2013, si applicano anche allo scavo per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni. Nel caso di installazione dei ricoveri delle infrastrutture contemporanea alla effettuazione dello scavo, l'ente operatore presenta una istanza unica per lo scavo e per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

**4-ter.** Al fine di favorire la diffusione della banda larga e ultralarga sul territorio nazionale anche attraverso l'utilizzo di tecniche innovative di scavo che non richiedono il ripristino del manto stradale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite ulteriori misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga e ultralarga, anche modificative delle specifiche tecniche adottate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2013.

(segue: testo del decreto-legge)

5. All'articolo 15, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: « 1° gennaio 2013 », sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2014 ».

6. All'articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata. ».

7. Sono validi gli accordi di cui all'articolo 15, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e i contratti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non stipulati in modalità elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e fino alle date in cui la stipula in modalità **non** elettronica diventa obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 179 del 2012.

8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia ed oggetto di accertate situazioni interferenziali. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Sono validi gli accordi di cui all'articolo 15, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e i contratti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non stipulati in modalità elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e fino alle date in cui la stipula in modalità elettronica diventa obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e **di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché** 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 179 del 2012.

8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia ed oggetto di accertate situazioni interferenziali **alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data.** La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

(segue: testo del decreto-legge)

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di *media* audiovisivi, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di *media* audiovisivi, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti **a soggetti non più utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni, a seguito della pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8 del presente articolo.**

**9-bis.** L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso in ambito locale hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate di cui al comma 8 o a cui, sulla base della nuova pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della posizione non più utile nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni, sia revocato il diritto d'uso.

(segue: testo del decreto-legge)

10. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, sono adottati interventi per il riconoscimento di un credito di imposta per le spese documentate e sostenute da piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ovvero da consorzi da reti di piccole e medie imprese, e relative ad interventi di rete fissa e mobile che consentano l'attivazione dei servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps. Il credito di imposta è riconosciuto a decorrere dalla data individuata con il decreto di cui al comma 11 e fino al 2016, nella percentuale del 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di 20.000 euro e nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020.

11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la coesione territoriale e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, **da emanare entro 30 giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del programma operativo nazionale di riferimento**, sono definite, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), le modalità per usufruire del credito d'imposta di cui al comma 10, inclusa la certificazione del prestatore del servizio di connessione digitale e le modalità di comunicazione delle spese effettuate, ai fini delle verifiche di capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziato.

12. Il credito di imposta di cui al comma 10 non è cumulabile con l'agevolazione prevista dal comma 1.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

10. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea **ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183**, sono adottati interventi per il riconoscimento di un credito di imposta per le spese documentate e sostenute da piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ovvero da consorzi da reti di piccole e medie imprese, e relative ad interventi di rete fissa e mobile che consentano l'attivazione dei servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps. Il credito di imposta è riconosciuto a decorrere dalla data individuata con il decreto di cui al comma 11 e fino al 2016, nella percentuale del 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di 20.000 euro e nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020 **o sulla predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale**.

11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la coesione territoriale e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definite, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (« *de minimis* »), le modalità per usufruire del credito d'imposta di cui al comma 10, inclusa la certificazione del prestatore del servizio di connessione digitale e le modalità di comunicazione delle spese effettuate, ai fini delle verifiche di capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziato.

12. *Identico.*

*(segue: testo del decreto-legge)*

13. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

14. Le risorse individuate ai sensi del comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui ai commi da 10 a 13, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

13. *Identico.*

14. Le risorse individuate ai sensi del comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui ai commi da 10 a 13, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, **e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in relazione alle previste necessità per fronteggiare le correlate compensazioni**, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

**14-bis.** All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

**« 1-bis.** Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e mediante procedure di evidenza pubblica, convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di *computer emergency response team*. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 7.

(Misura di razionalizzazione dell'istituto del *ruling* di standard internazionale).

1. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura di *ruling* di *standard* internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi, delle *royalties* e alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia. »;

b) al comma 2 le parole: « per i due periodi d'imposta successivi » sono sostituite dalle seguenti: « per i quattro periodi d'imposta successivi »;

c) al comma 5 le parole: « , di Milano o di Roma, » sono soppresse.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

ARTICOLO 7.

*(Misura di razionalizzazione dell'istituto del ruling di standard internazionale).*

*Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 8.

(Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto).

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 128, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« c) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, recante il Nuovo codice della strada, i contratti devono essere stipulati per importi non inferiori a dieci milioni di euro per sinistro per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime, e a un milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati. »;

b) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese richiedono ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa che deve applicare, all'atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

ARTICOLO 8.

*(Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto).*

*Soppresso.*

(segue: testo del decreto-legge)

Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non è inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. In caso di scadenza di un contratto e di stipula di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l'entità della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dal presente comma, non può, comunque, essere inferiore al sette per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

*1-bis.* Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell'articolo 32, commi *1-bis* e *1-ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo.

*1-ter.* L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A tal fine, a decorrere dal 1° ottobre 2014, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al suddetto centro, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle compagnie di assicurazioni competenti per ciascun veicolo assicurato. I dati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni disposti al presente comma. ».

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate  
dalle Commissioni)*

(segue: testo del decreto-legge)

c) all'articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. L'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-quater. Nei processi attivati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.».

d) dopo l'articolo 147 è inserito il seguente:

« Art. 147-bis.

*Risarcimento in forma specifica*

1. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 30 gennaio, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l'IVASS, sono

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate  
dalle Commissioni)*

*(segue: testo del decreto-legge)*

individuare le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.

2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre e, per il 2014, entro il 30 gennaio, la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nell'anno successivo. ».

e) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, al primo periodo la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « dieci » e il sesto periodo è soppresso.

2) al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti:

« La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura. »;

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate  
dalle Commissioni)*

(segue: testo del decreto-legge)

f) dopo l'articolo 150-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 150-*ter*.

*Divieto di cessione del diritto al risarcimento*

1. L'impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all'atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. ».

2. Le imprese di assicurazione sono tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito *internet*. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

3. All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « visivamente o » sono soppresse.

4. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 1, lettere *b*), *d*) ed *f*), ed al comma 2, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

5. Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle facoltà di cui al comma 1, lettere *b*), *d*) ed *f*), hanno obbligo di darne comunicazione all'assicurato all'atto della stipulazione del contratto con apposita dichiarazione da allegare al medesimo contratto. In caso di inadempimento, si applica da parte dell'IVASS una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate  
dalle Commissioni)*

(segue: testo del decreto-legge)

**6. Il secondo comma dell'articolo 2947 del Codice civile è sostituito dal seguente:**

«Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore. ».

**7. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, in specie quelle relative alla riduzione dei premi delle polizze assicurative e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 8. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene dato specifico conto dell'esito dell'attività svolta.**

**8. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi del comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *f)*, ed al comma 2, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti *internet*.**

**9. Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma 8 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.**

**10. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.**

**11. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è abrogato.**

**12. I massimali di cui al comma 1, lettera *a)*, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014.**

**13. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.**

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate  
dalle Commissioni)*

*(segue: testo del decreto-legge)*

ARTICOLO 9.

*(Misure per favorire la diffusione della lettura).*

1. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, è disposta l'istituzione di un credito di imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche con decorrenza dal periodo d'imposta determinato con il decreto di cui al comma 5 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1, fermo il rispetto dei limiti delle risorse complessive effettivamente individuate per ciascun anno nell'ambito del Programma operativo nazionale di riferimento, è pari al 19 per cento della spesa effettuata nel corso dell'anno solare per un importo massimo, per ciascun soggetto, di euro 2000, di cui euro 1000 per i libri di testo scolastici ed universitari ed euro 1000 per tutte le altre pubblicazioni.

**3. L'acquisto deve essere documentato fiscalmente dal venditore. Sono esclusi gli acquisti di libri in formato digitale, o comunque già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.**

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

ARTICOLO 9.

*(Misure per favorire la diffusione della lettura).*

1. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, è disposta l'istituzione di un credito di imposta sui redditi **degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio** con decorrenza dal periodo d'imposta determinato con il decreto di cui al comma 5 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'acquisto di libri, **anche in formato digitale**, muniti di codice ISBN.

2. **Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base della popolazione studentesca nell'anno scolastico 2014/2015, fissa, per ogni studente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado pubblico o paritario avente sede nel territorio nazionale, l'importo disponibile ai sensi del comma 5. I dirigenti scolastici dei predetti istituti rilasciano a ciascuno studente un buono sconto di pari importo, timbrato e numerato, utilizzabile ai fini dell'ottenimento di uno sconto del 19 per cento per l'acquisto di libri di lettura, presso gli esercizi commerciali che decidono di avvalersi della misura di cui al comma 1.**

**2-bis.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

3. *Soppresso*

(segue: testo del decreto-legge)

**4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del programma operativo nazionale di riferimento, sono definite, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziato.**

5. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste, fruibili a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

7. Le risorse individuate ai sensi del comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui al presente articolo, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

4. *Soppresso*

5. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste, fruibili a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro dello sviluppo economico **e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo**, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

*(segue: testo del decreto-legge)*

ARTICOLO 10.

*(Tribunale delle società con sede all'estero).*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, prima delle parole « Le controversie di cui all'articolo 3 » sono inserite le seguenti parole: « Fermo quanto previsto dal comma 1-*bis*, »;

*b)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: « 1-*bis*. Per le controversie di cui all'articolo 3 nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:

1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza;

2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari (sezione distaccata);

3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria;

4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;

5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

ARTICOLO 10.

*(Tribunale delle società con sede all'estero).*

**01. All'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: « È altresì istituita, come sezione distaccata del tribunale di Venezia, la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Bolzano. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche e, per quanto riguarda la sezione distaccata di Bolzano, non deve comportare alcuna spesa aggiuntiva a carico della finanza pubblica dello Stato ».**

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico;*

4) *identico;*

5) *identico;*

*(segue: testo del decreto-legge)*

6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno;

7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;

8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino;

9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, **Bolzano (sezione distaccata)**, Trieste, Venezia. ».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

6) *identico*;

7) *identico*;

8) *identico*;

9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Trieste, Venezia;

**9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano (sezione distaccata) per gli uffici giudiziari ivi ricompresi.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

*(segue: testo del decreto-legge)*

ARTICOLO 11.

*(Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali  
e difendere l'occupazione).*

1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, **e successive modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni:**

*a)* all'articolo 9, dopo le parole: « Ai finanziamenti del Foncooper » sono aggiunte le seguenti: « e a quelli erogati dalle società finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5 »;

*b)* all'articolo 17, comma 5, dopo le parole: « per la realizzazione di progetti di impresa. » sono aggiunte le seguenti: « In deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci. ».

2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, hanno diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura.

3. L'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle società cooperative di cui al comma 1, costituisce titolo ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di integrazione del trattamento salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze della società cooperativa.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

ARTICOLO 11.

*(Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l'occupazione).*

1. All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: « Ai finanziamenti del Foncooper » sono inserite le seguenti: « e a quelli erogati dalle società finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5 » **ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai finanziamenti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 ».**

*soppressa*

2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria **o liquidazione coatta amministrativa**, hanno diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura.

3. L'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle società cooperative di cui al comma 1, costituisce titolo ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, **nonché dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92**, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di integrazione del trattamento salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze della società cooperativa.

**3-bis.** L'articolo 2526, quarto comma, del codice civile si interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, il limite all'emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.

**3-ter.** All'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo le parole: « per un massimo di 12 mesi » sono aggiunte le seguenti: « o per un massimo di 24 mesi, nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa.

*(segue: testo del decreto-legge)*

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

**3-quater.** La disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperto ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 del medesimo regio decreto senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 161, sesto comma.

**3-quinquies.** Per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione del minimale contributivo, il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 142 del 2001, costituisce base imponibile inderogabile per la contribuzione previdenziale nella gestione speciale, di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

**3-sexies.** All'articolo 9 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« **2-bis.** L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi gli obblighi di cui al comma 2 e le valutazioni discrezionali di cui al comma 3, il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimità della vendita ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 12.

*(Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa).*

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di obbligazioni e titoli similari, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della società **per la cartolarizzazione dei crediti** emittente i titoli. »;

b) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore. ».

c) all'articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis.* Le società di cui al comma 1 possono aprire conti correnti segregati presso i soggetti all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove vengano accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonché ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della società ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione. Le somme accreditate su tali conti segregati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del depositario e da quello degli altri depositanti. Su tali somme non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 e tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonché per il pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del testo unico bancario, nonché di procedure concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme accreditate su tali conti non sono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto e non sono soggette a sospensione dei pagamenti.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 12.

(Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa).

1. *Identico:*

a) *identico:*

« 1-bis. La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari **ovvero cambiali finanziarie**, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della società emittente i titoli. **Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla società emittente i titoli** »;

b) *identica;*

c) *identico:*

« 2-bis. Le società di cui al comma 1 possono aprire conti correnti segregati presso **la banca depositaria ovvero presso** i soggetti **di cui** all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove vengano accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonché ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della società ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione. Le somme accreditate su tali conti segregati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del depositario e da quello degli altri depositanti. Su tali somme non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 e tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonché per il pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del testo unico bancario, nonché di procedure concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme accreditate su tali conti non sono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto, non sono soggette a sospensione dei pagamenti **e vengono integralmente restituite alla società per conto di cui è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni.**

(segue: testo del decreto-legge)

2-ter. I soggetti che svolgono, anche su delega dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, possono aprire presso banche conti correnti segregati dove vengano accreditate le somme incassate per conto della società cessionaria o della società emittente dai debitori ceduti. Sulle somme accreditate sui conti segregati, non sono ammesse azioni da parte dei creditori dei soggetti che svolgono i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alla società cessionaria o emittente. In caso di avvio di procedimenti concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme accreditate sui conti segregati, per un importo pari alle somme incassate e dovute alla società cessionaria o emittente, non vengono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto che svolge i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c). »;

d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella *Gazzetta Ufficiale* o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati e i crediti sorti posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti è opponibile:

a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;

b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione. »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

2-ter. I soggetti che svolgono, anche su delega dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, possono aprire presso banche conti correnti segregati dove vengano accreditate le somme incassate per conto della società cessionaria o della società emittente dai debitori ceduti. Sulle somme accreditate sui conti segregati, non sono ammesse azioni da parte dei creditori dei soggetti che svolgono i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), **e vengono integralmente restituite alla società per conto di cui è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni**, se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alla società cessionaria o emittente. In caso di avvio di procedimenti concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme accreditate sui conti segregati, per un importo pari alle somme incassate e dovute alla società cessionaria o emittente, non vengono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto che svolge i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c). »;

d) *identico*:

1) *identico*:

« 1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, **ai fini degli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni** può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella *Gazzetta Ufficiale* o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati **dalla società di cartolarizzazione** e i crediti **di tali debitori nei confronti del cedente** sorti posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti è opponibile:

a) *identica*;

b) *identica*.

(segue: testo del decreto-legge)

2) al comma 3, le parole: « non si applica » sono sostituite dalle seguenti: « non si applicano l'articolo 65 e »;

3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debentrici. »;

e) all'articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. I titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1, comma 1-bis, anche non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli di cui al presente comma è altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione. »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

**2-bis.** In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, l'espletamento delle formalità di opponibilità previste dal presente articolo produce gli effetti ivi indicati anche con riferimento a tutti i crediti futuri nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti siano stipulati prima della data di espletamento di tali formalità »;

2) *identico*;

3) dopo il comma 4 **sono inseriti i seguenti**:

« **4-bis.** Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi **dal cedente** è dato avviso mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debtrici.

**4-ter.** In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, il diritto di rendere esigibile il credito ceduto è esercitato dalla società cessionaria in conformità alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni »;

e) *identica*;

(segue: testo del decreto-legge)

f) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un fondo comune di investimento, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), possono essere svolti, in alternativa ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla società di gestione del risparmio che gestisce il fondo. Alle cessioni dei crediti effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma 2, della presente legge, nonché le restanti disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.

2-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, alle imprese ed ai soggetti ivi menzionati ai fini dell'investimento nelle quote dei fondi di cui all'articolo 7, comma 2-*bis*. »;

g) al comma 1 dell'articolo 7-*bis*, dopo le parole: « all'articolo 3, commi 2, » sono inserite le seguenti: « 2-*bis*, 2-*ter* e »;

h) dopo l'articolo 7-*ter* è inserito il seguente:

« Art. 7-*quater*.

*Cessione di ulteriori crediti e titoli*

1. Gli articoli 7-*bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-*ter*, comma 1, e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle operazioni, ivi disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari, crediti garantiti da ipoteca navale, crediti nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti da contratti di *leasing* o di *factoring*, nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura.

2. Il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 7-*bis* adotta anche disposizioni di attuazione del presente articolo con riferimento ai medesimi profili ivi menzionati. Il medesimo regolamento individua le categorie di crediti o titoli di cui al comma 1, cui si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. ».

2. All'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identico*:

« Art. 7-*quater*.

*Cessione di ulteriori crediti e titoli*

1. Gli articoli 7-*bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-*ter*, comma 1, e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle operazioni, ivi disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni e titoli simili **ovvero cambiali finanziarie**, crediti garantiti da ipoteca navale, crediti nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti da contratti di *leasing* o di *factoring*, nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura. **Tali crediti e i titoli possono essere ceduti anche da società facenti parte di un gruppo bancario.**

2. Il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 7-*bis* adotta anche disposizioni di attuazione del presente articolo con riferimento ai medesimi profili ivi menzionati. Il medesimo regolamento individua le categorie di crediti o titoli di cui al comma 1, cui si applicano le disposizioni di cui al presente articolo **e regola l'emissione di titoli di cui al presente articolo differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo 7-*bis* ».**

2. *Identico*:

(segue: testo del decreto-legge)

« 26-bis. Le obbligazioni e i titoli simili di cui al presente articolo, le quote di fondi di investimento che investono prevalentemente negli anzidetti strumenti finanziari, nonché i titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto gli anzidetti strumenti finanziari costituiscono, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli e nelle quote di fondi di cui al presente comma è altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione. ».

3. All'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento è sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, in conformità al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. ».

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, primo comma, dopo le parole: « dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, » sono inserite le seguenti: « per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17, »;

b) all'articolo 17, primo comma, le parole: « sono tenuti a » sono sostituite dalle seguenti: « , a seguito di specifica opzione, possono » e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « L'opzione è esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento. »;

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

« 26-bis. Le obbligazioni, **le cambiali finanziarie** e i titoli simili di cui al presente articolo, le quote di fondi di investimento che investono prevalentemente negli anzidetti strumenti finanziari, nonché i titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto gli anzidetti strumenti finanziari costituiscono, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli e nelle quote di fondi di cui al presente comma è altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione. ».

3. *Identico.*

4. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

(segue: testo del decreto-legge)

c) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

« Art. 20-bis.

*Operazioni di finanziamento strutturate*

1. Gli articoli da 15 a 20 si applicano anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli simili alle obbligazioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni.

2. L'opzione di cui all'articolo 17, primo comma, è esercitata nella deliberazione di emissione.

3. L'imposta sostitutiva è dovuta dagli intermediari finanziari incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, delle attività di promozione e collocamento delle operazioni di cui al comma 1, ovvero, nel caso in cui tali intermediari non intervengano, dalle società che emettono le obbligazioni o titoli simili con riferimento ai quali è stata esercitata l'opzione. Il soggetto finanziato risponde in solido con i predetti intermediari per il pagamento dell'imposta.

4. Gli intermediari finanziari e le società emittenti tenute al pagamento dell'imposta sostitutiva dichiarano, secondo le modalità previste dall'articolo 20 del presente decreto e dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ammontare delle obbligazioni collocate.

5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. ».

5. Dopo l'articolo 32, comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è inserito il seguente:

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

*c) identico:*

« Art. 20-bis.

*Operazioni di finanziamento strutturate*

*1. Identico.*

2. L'opzione di cui all'articolo 17, primo comma, è esercitata nella deliberazione di emissione **o in analogo provvedimento autorizzativo.**

*3. Identico.*

*4. Identico.*

*5. Identico ».*

*5. Identico:*

(segue: testo del decreto-legge)

« 9-bis. La ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, e delle cambiali finanziarie, corrisposti a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie. ».

6. All'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo può essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli simili emessi da società ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile, **aventi una scadenza a medio o lungo termine**, la cui sottoscrizione e circolazione è riservata a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. »;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « banca creditrice » sono inserite le seguenti: « o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro rappresentante »;

2) dopo le parole: « e le condizioni del finanziamento » sono inserite le seguenti: « o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell'articolo 2414 del codice civile o di cui all'articolo 2483, comma 3, del codice civile ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

« 9-bis. La ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, e delle cambiali finanziarie, corrisposti a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie, **ovvero a società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti titoli detenuti da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli simili o cambiali finanziarie.** ».

6. *Identico:*

a) *identico:*

« 1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo può essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli simili emessi da società ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile, la cui sottoscrizione e circolazione è riservata a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. »;

b) *identica.*

*(segue: testo del decreto-legge)*

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

**6-bis.** In aggiunta a quanto già previsto dalla legislazione vigente, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa in favore delle società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni o titoli simili di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, emessi da piccole e medie imprese. Tale garanzia può essere concessa a fronte sia di singole operazioni di sottoscrizione di obbligazioni e titoli simili sia di portafogli di operazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente articolo.

7. All'onere derivante dal **comma 4**, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

**7-bis.** Per l'anno 2014 sono sospese le cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 2012, e n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione.

*(segue: testo del decreto-legge)*

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

**7-ter.** Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 26 febbraio 2014, è modificata la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 145744 del 23 dicembre 2013, al fine di eliminare, per l'anno 2014, l'incremento dell'accisa sulla birra, decorrente dal 1° marzo 2014. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 7,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 7,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(segue: testo del decreto-legge)*

ARTICOLO 13.

*(Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo).*

1. Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e le assegnazioni disposte dalla delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010 sono revocate. Le quote annuali dei contributi revocati, iscritte in bilancio, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui, ad eccezione di quelle conservate in bilancio ai sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2013, per essere successivamente riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al precedente periodo. Le risorse revocate sono destinate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle annualità disponibili:

a) prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di euro, alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di connessione indispensabili per lo svolgimento dell'Evento Expo 2015, già individuate dal tavolo Lombardia, riguardanti il parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31 milioni di euro, il collegamento S.S. 11 – S.S. 233, lotto 1-B, nel limite di 17,2 milioni di euro e le connesse opere di collegamento e accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo, nel limite di 5 milioni di euro;

b) per l'importo di 45 milioni di euro, ad opere necessarie per l'accessibilità ferroviaria Malpensa – terminal T1-T2;

c) per l'importo di 42,8 milioni di euro, alla linea M4 della metropolitana di Milano.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

ARTICOLO 13.

*(Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo).*

1. *Identico.*

**1-bis.** Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale, il CIPE pubblica un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di legge con i quali, a far data dal 1° gennaio 2010, sono state revocate le assegnazioni disposte, con proprie delibere. Nell'anagrafe, da aggiornare con cadenza almeno trimestrale, nonché per ogni provvedimento devono essere indicati la consistenza delle risorse revocate, le finalità alle quali tali risorse sono state destinate con il provvedimento di revoca e con gli atti successivi previsti dallo stesso provvedimento, nonché lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario, sia degli interventi a beneficio dei quali sono state riassegnate le risorse revocate, sia di quelli oggetto delle delibere di assegnazione revocate.

*(segue: testo del decreto-legge)*

2. L'importo di 42,8 milioni di euro per l'anno 2013 assegnato dal CIPE nella seduta del 9 settembre 2013 a valere sulle risorse dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a favore della linea M4 della metropolitana di Milano è assegnato al Collegamento SS 11-SS 233, lotto 1-B, di cui alla lettera *a)* del comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Il contributo dello Stato assegnato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, alla linea M4 della metropolitana di Milano, nel complessivo importo di 172,2 milioni di euro, è revocato, in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento entro il 30 giugno 2014. Con apposita delibera del CIPE vengono definiti il cronoprogramma dei lavori e le modalità di monitoraggio.

3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, i soggetti attuatori sono autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori nel limite delle risorse autorizzate dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 e dal comma 2 e a condizione che le erogazioni avvengano compatibilmente con le risorse iscritte sull'apposito capitolo di bilancio. Il Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e il Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali vigilano sullo stato di attuazione delle opere e, ove necessario, il Commissario Unico adotta le deroghe per l'immediato avvio delle opere e per la loro tempestiva realizzazione.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

2. L'importo di 42,8 milioni di euro per l'anno 2013 assegnato dal CIPE nella seduta del 9 settembre 2013 a valere sulle risorse dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a favore della linea M4 della metropolitana di Milano è assegnato al Collegamento SS 11-SS 233, lotto 1-B, di cui alla lettera *a)* del comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Il contributo dello Stato assegnato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, alla linea M4 della metropolitana di Milano, nel complessivo importo di 172,2 milioni di euro, è revocato, in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento entro il **31 dicembre 2014**. Con **provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da trasmettere al CIPE**, vengono definiti il cronoprogramma dei lavori e le modalità di monitoraggio.

3. *Identico.*

*(segue: testo del decreto-legge)*

4. Le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al comma 1 non utilizzate per le finalità ivi previste sono destinate alla realizzazione di interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici con i Paesi dell'Unione Europea, da sottoporre al CIPE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Regioni interessate. Per le medesime finalità sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali, anche mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali, essendo trascorsi almeno due anni dal trasferimento o dall'assegnazione, non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori. Le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al precedente periodo sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2014, ad apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

4. Le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al comma 1 non utilizzate per le finalità ivi previste sono destinate alla realizzazione di interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici con i Paesi dell'Unione Europea, da sottoporre al CIPE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore **della legge di conversione** del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Regioni interessate. Per le medesime finalità sono revocati i fondi statali **di cui all'articolo 1, comma 994, della legge 27 dicembre 2006, n. 296**, trasferiti o assegnati alle Autorità portuali, anche mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali, essendo trascorsi almeno due anni dal trasferimento o dall'assegnazione, non sia stato pubblicato il bando di gara, **fatti salvi gli effetti dei bandi pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto**, per l'assegnazione dei lavori. Le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al precedente periodo sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro **centoventi** giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2014, ad apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. **Il CIPE assegna, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma, le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 146 del 17 novembre 2006, revocata ai sensi del comma 1 del presente articolo, subordinatamente alla trasmissione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del progetto definitivo aggiornato ai prezzi vigenti che viene posto a base di gara e relativo cronoprogramma. In sede di assegnazione del finanziamento, il CIPE prevede le modalità di revoca in caso di mancato avvio dei lavori nel rispetto del cronoprogramma. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 maggio di ogni anno assegna al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto le risorse di cui al secondo periodo del comma 6 del presente articolo ai fini dell'attuazione del sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.**

*(segue: testo del decreto-legge)*

5. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il decreto di cui al comma 4 e per le medesime finalità è disposta la cessione ad altra Autorità portuale della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.

6. Una quota pari a 20 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 18-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è assegnata a decorrere dall'anno 2014 alla realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali previsti al comma 4.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

5. *Identico.*

6. Una quota pari a **23** milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 18-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è assegnata a decorrere dall'anno 2014 alla realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali previsti al comma 4. **Nell'ambito degli interventi di cui al primo periodo destinati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a valere sulle risorse ivi previste, una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonché pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 è destinata, al fine di ottemperare alla previsione di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per far fronte alle spese connesse all'adeguamento e allo sviluppo del sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *t-undecies*), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, anche allo scopo di consentire che le informazioni di cui agli articoli 6-*ter*, comma 2, e 9-*bis* del citato decreto legislativo, n. 196 del 2005, in possesso dell'amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del medesimo decreto legislativo, limitatamente alle informazioni relative alle navi presenti nella propria circoscrizione portuale e nella rada adiacente e alle navi dirette verso le medesime aree, possano essere rese disponibili alle autorità portuali, con modalità che la citata amministrazione stabilisce attraverso le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.**

**6-bis.** Per le finalità di EXPO 2015 ed in particolare per la realizzazione del modulo informatico/telematico di interconnessione del sistema di gestione della rete logistica nazionale con la piattaforma logistica nazionale digitale, con particolare riferimento al corridoio doganale virtuale, il soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis*, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con EXPO 2015 S.p.A., Fiera di Milano S.p.A. e l'Agenzia delle Dogane. Le relative attività saranno svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*(segue: testo del decreto-legge)*

7. Il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, entro il 30 giugno 2014 assegna le risorse di cui ai commi 4, 5 e 6 contestualmente all'approvazione dei progetti definitivi degli interventi. In caso di mancata presentazione dei progetti entro il termine di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione interessata, è nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Commissario delegato del Governo per l'attuazione dell'intervento.

8. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: « 2008 » è sostituita dalla seguente: « 2010 ».

9. In deroga agli articoli 243-*bis*, comma 8, lettera *g*), e comma 9, lettera *d*), e 243-*ter* del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, il comune di Napoli è autorizzato a contrarre mutui necessari per il perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza per la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

7. Il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, entro il 30 giugno 2014 assegna le risorse di cui ai commi 4, 5 e 6, **ad esclusione di quelle di cui all'ultimo periodo**, contestualmente all'approvazione dei progetti definitivi degli interventi. In caso di mancata presentazione dei progetti entro il termine di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione interessata, è nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Commissario delegato del Governo per l'attuazione dell'intervento.

**7-bis.** Nell'ambito delle infrastrutture considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, le imprese che subiscono danni ai materiali, alle attrezzature e ai beni strumentali come conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantiere, e pertanto pregiudicando il corretto adempimento delle obbligazioni assunte per la realizzazione dell'opera, vengono indennizzate per una quota della parte eccedente le somme liquidabili dall'assicurazione stipulata dall'impresa o, qualora non assicurate, per una quota del danno subito. Per tali indennizzi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

**9-bis.** Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico ferroviario sulla tratta Stazione Centrale FS di Salerno - Stadio Arechi, le risorse statali impegnate per la realizzazione della tratta medesima e non utilizzate, sono destinate, nei limiti di 5 milioni di euro, ad investimenti per la funzionalità del contratto di servizio ferroviario regionale per il biennio 2014-2015.

(segue: testo del decreto-legge)

10. All'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: « Ove ricorrano condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell'esecuzione del contratto accertate dalla stazione appaltante, per i contratti di appalto in corso può provvedersi, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti. »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall'affidatario medesimo e dai subappaltatori e cottimisti, presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura. ».

11. Le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio di cui all'articolo 237-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo n. 163/2006. Per le società o enti comunque denominati di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri e che stipulano con lo Stato contratti di programma che abbiano per oggetto manutenzione ed investimenti, è fatto obbligo di rendicontare nei documenti di programmazione pluriennale l'ammontare complessivo della liquidità liberata e l'oggetto di destinazione della stessa.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

10. All'articolo 118 del **codice di cui al** decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Ove ricorrano condizioni **di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono**, accertate dalla stazione appaltante, per **il contratto** di appalto in corso può provvedersi, **sentito l'affidatario**, anche in deroga alle **previsioni** del bando di gara, al pagamento diretto **alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché** al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite »;

b) dopo il comma 3 **sono inseriti i seguenti**:

« 3-bis. È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo **con continuità aziendale**, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite **dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207**, dai subappaltatori e **dai** cottimisti, **secondo le determinazioni** del Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

**3-ter.** Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis, la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari ».

11. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

**12. All'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:**

**«2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione. ».**

13. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: « per l'energia elettrica » sono inserite le seguenti: « , il gas ed il sistema idrico » e le parole: « e il gas » sono soppresse.

14. I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi o ogni altra forma di emolumento ai vettori aerei in funzione dell'avviamento e sviluppo di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, devono esperire procedure di scelta del beneficiario **che siano concorrenziali**, trasparenti e tali da garantire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati, secondo modalità da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

15. I gestori aeroportuali comunicano all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile l'esito delle procedure previste dal comma 14, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

**11-bis.** All'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

« Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale ».

12. *Soppresso (Vedi articolo 13-bis, comma 1)*

13. *Identico.*

14. I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi o ogni altra forma di emolumento ai vettori aerei in funzione dell'avviamento e sviluppo di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, devono esperire procedure di scelta del beneficiario trasparenti e tali da garantire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati, secondo modalità da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, **sentiti l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile**, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore **della legge di conversione** del presente decreto.

15. I gestori aeroportuali comunicano **all'Autorità di regolazione dei trasporti e** all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile l'esito delle procedure previste dal comma 14, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività.

**15-bis.** Al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza tra gli scali aeroportuali e di promuovere l'attrattività del sistema aeroportuale italiano, anche con riferimento agli eventi legati all'EXPO 2015, nella definizione della misura dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a euro 0,50. Fermo restando il valore massimo sopra indicato, la determinazione del tributo è rimodulata tenendo conto anche degli ulteriori criteri della distinzione tra voli diurni e notturni e delle peculiarità urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoli aeroporti.

(segue: testo del decreto-legge)

16. L'addizionale comunale istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed i successivi incrementi disposti dall'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, dall'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 4, comma 75, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non è dovuta dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici.

17. L'addizionale Commissariale per Roma Capitale di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli originanti e in transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, ad eccezione di quelli in transito aventi origine e destinazione domestica.

18. Alle minori entrate derivanti dai commi 16 e 17, pari a 9 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti correnti da parte dello Stato all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, di cui all'articolo 11-*decies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Al ristoro delle predette minori entrate a favore dei soggetti interessati, si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le occorrenti variazioni di bilancio.

19. Per l'anno 2014 le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

16. *Identico.*

17. *Identico.*

18. Alle minori entrate derivanti dai commi 16 e 17, pari a 9 milioni di euro annui **a decorrere dal 2014**, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti correnti da parte dello Stato all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, di cui all'articolo 11-*decies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Al ristoro delle predette minori entrate a favore dei soggetti interessati, si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le occorrenti variazioni di bilancio.

19. *Identico.*

**19-bis.** Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284, si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità di servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal diritto privato.

**19-ter.** Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 19-*bis*, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*(segue: testo del decreto-legge)*

20. Alla copertura dell'onere recato dal comma 19, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, che a tal fine, per il medesimo importo sono versate dall'ENAV stesso all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

21. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, le parole: « 1° gennaio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »;

b) al comma 48, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».

22. All'articolo 3, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera c) è abrogata.

23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 21, si provvede mediante il corrispondente incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, da destinare all'INPS. La misura dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco è fissata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2015, alla cui adozione è subordinata l'efficacia della disposizione di cui al comma 21.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

20. *Identico.*

21. *Identico.*

22. *Identico.*

23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 21, **pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018**, si provvede mediante il corrispondente incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, da destinare all'INPS. La misura dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco è fissata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2015, alla cui adozione è subordinata l'efficacia della disposizione di cui al comma 21.

*(segue: testo del decreto-legge)*

24. Anche in vista dell'Expo 2015, al fine di promuovere la valorizzazione di specifiche aree territoriali e per migliorarne la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché di servizi per l'attrattività turistica, sono finanziati progetti che individuino uno o più interventi tra loro coordinati. I progetti possono essere presentati da comuni con popolazione tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Ogni comune interessato potrà presentare un solo progetto articolato, in uno o più interventi fra loro coordinati, con una richiesta di finanziamento che non potrà essere inferiore a 1 milione e superiore a 5 milioni di euro e purché in ordine agli interventi previsti sia assumibile l'impegno giuridicamente vincolante entro il 31 maggio 2014 e ne sia possibile la conclusione entro 15 mesi da quest'ultima data. Nel caso in cui il costo complessivo del progetto sia superiore a 5 milioni di euro, il soggetto interessato dovrà indicare la copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente.

25. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto con apposita convenzione tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e l'ANCI da approvare con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

24. Anche in vista dell'EXPO 2015, al fine di promuovere **il coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite la valorizzazione di aree territoriali, di beni culturali e ambientali, e il miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti**, sono finanziati progetti che individuino uno o più interventi **di valorizzazione e di accoglienza** tra loro coordinati. I progetti possono essere presentati da comuni, **da più comuni in collaborazione tra loro o da unioni di comuni** con popolazione tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Ogni comune o raggruppamento di comuni potrà presentare un solo progetto articolato in uno o più interventi fra loro coordinati, con una richiesta di finanziamento che non potrà essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 5 milioni di euro e purché in ordine agli interventi previsti sia assumibile l'impegno finanziario entro il 30 giugno 2014 e ne sia possibile la conclusione entro venti mesi da quest'ultima data. **In via subordinata, possono essere finanziati anche interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi di valorizzazione della dotazione di beni storici culturali, ambientali e di attrattività turistica inseriti nei progetti di cui al presente comma, per un importo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 500.000 euro.** Nel caso in cui il costo complessivo del progetto sia superiore alle soglie di finanziamento indicate, il soggetto **o i soggetti interessati dovranno** indicare la copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente.

25. Entro **trenta** giorni dalla data di entrata in vigore **della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro per la coesione territoriale, con proprio decreto disciplina i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e prevede le modalità di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione con l'ANCI.**

**25-bis.** Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico a valere sulle ordinarie risorse umane e strumentali e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle sul proprio portale contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio.

(segue: testo del decreto-legge)

26. All'intervento di cui al comma 24, sono destinati finanziamenti complessivi sino a un massimo di 500 milioni di euro.

27. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede con le risorse derivanti dalla riprogrammazione del Piano di Azione Coesione, secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonché con le risorse derivanti dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con le Amministrazioni responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi della programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria.

28. Eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili in conseguenza delle riprogrammazioni di cui al comma 27, potranno essere utilizzate per elevare, fino a concorrenza dei relativi importi, il *plafond* di finanziamenti previsto al comma 26 destinabili all'intervento di cui al comma 24.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

26. *Identico.*

27. *Identico.*

28. *Identico.*

*(segue: testo del decreto-legge)*

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

**ARTICOLO 13-bis.**

***(Disposizioni urgenti recanti modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni).***

**1. All'articolo 114 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:**

**« 2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione ».**

**2. All'articolo 85, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è inserita la seguente:**

**« b-bis) i velocipedi ».**

*(segue: testo del decreto-legge)*

ARTICOLO 14.

*(Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare).*

1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:

*Vedi lettera e) e comma 2.*

a) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aumentato del 30%. Per la violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, non è ammessa alla procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

ARTICOLO 14.

*(Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare).*

1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e **la** tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:

**a)** il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità di cui duecento nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta di ispettore tecnico di area III ed a procedere progressivamente alle conseguenti assunzioni. **Ferma restando la previsione di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la disposizione di cui all'articolo 34-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, trova applicazione con esclusivo riferimento al personale in possesso di specifiche professionalità compatibili con quelle di ispettore del lavoro o di ispettore tecnico.** Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unità assunte e la relativa spesa. **I** maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla **presente** lettera **sono a carico** del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera **a)**, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, **e sono quantificati** nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni **annui** a decorrere dall'anno 2016;

**b)** l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera **c)**, **e comma 5, lettera b)**, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aumentato del **30 per cento. In relazione alla** violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, **e successive modificazioni. Restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;**

(segue: testo del decreto-legge)

b) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono decuplicate;

c) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) sono destinati al finanziamento di misure anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggior efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro effettuate da parte delle Direzioni territoriali del lavoro, nonché alle spese di missione del personale ispettivo e quelle derivanti dall'adozione delle misure di cui alla lettera f). A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

d) ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al fine di assicurare la migliore e più razionale impiego del personale ispettivo degli Enti Pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, la programmazione delle verifiche ispettive, sia livello centrale che territoriale, da parte dei predetti Enti è sottoposta all'approvazione delle rispettive strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità di cui duecento nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta di ispettore tecnico di area III da destinare nelle regioni del centro-nord ed a procedere in modo progressivo alle conseguenti assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 2. Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unità assunte e la relativa spesa;

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)*

**c)** gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, con esclusione delle sanzioni previste per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono **duplicati; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;**

**d)** le eventuali maggiori entrate rivenienti dall'attuazione delle misure di cui alla lettera *a)* e i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere *b)* e *c)* sono versati al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente, a valere sul predetto Fondo e nella misura massima di 10 milioni di euro a partire dall'anno 2014, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può introdurre, con proprio decreto, misure finalizzate ad una più efficiente utilizzazione sull'intero territorio nazionale del personale ispettivo, nonché ulteriori misure anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e alla realizzazione di iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

*Vedi lettera a)*

*(segue: testo del decreto-legge)*

**f) con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono individuate forme di implementazione e razionalizzazione nell'utilizzo del mezzo proprio in un'ottica di economicità complessiva finalizzata all'ottimizzazione del servizio reso da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla lettera *e)* si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni a decorrere dall'anno 2016.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate  
dalle Commissioni)*

*soppressa*

*Vedi lettera a).*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 15.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2013.

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri.*

ALFANO, *Vicepresidente del Consiglio dei ministri.*

ZANONATO, *Ministro dello sviluppo economico.*

LUPI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*

BONINO, *Ministro degli affari esteri.*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate  
dalle Commissioni)*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 13,00



\*17PDL0016420\*